ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO SUI DAZI DI CONSUMO...

Firenze

ISTRUZIONI

PER L'APPLICAZIONE

DELLA LEGGE E DEL REGOLAMENTO SUI DAZI DI CONSUMO

PER LA CITTÀ DI FIRENZE

APPROVATE DALLA GIUNTA MUNICIPALE CON DELIBERAZIONE DEL DÌ 2 GENNAIO 1869.

UFIZI DAZIARI
E PRESENTAZIONE DEI GENERI.

Art. 9 Reg. Gen.

1. — Il Dazio di Consumo per la città di Firenze sarà riscosso in conformità della Tariffa approvata dal Consiglio Generale, sanzionata dalla Deputazione Provinciale, e con le norme stabilite dalle Leggi del 4 luglio 1864 e 28 giugno 1866, dal relativo Regolamento e delle presenti istruzioni.

Sono soggetti al pagamento del dazio tutti i generi tassati nella Tariffa suddetta, che si vorranno introdurre entro la linea daziaria.

Art. 11 R. G.

2. — La linea daziaria è formata:

Dal ponte della Strada Ferrata presso il Forte San Giov. Battista fino all'Arno, e dal torrino di Santa Rosa fino alla pescaja di San Niccolò *dalle mura della Città*, dove è interruzione di mura *dalla linea esterna* che ne rimasse i due punti estremi;

Sul fiume Arno, dalla parte di ponente, *dalla linea formata dalle sponde dei Lungarno e dalla pescaja della Sardigna* che le congiunge alle mura dalla parte di levante dalla pescaja di San Niccolò,

Quindi, partendosi dalla congiunzione della pescaja con la Zecca vecchia fino alla foce dell'Affrico, *dal muro esterno della Zecca vecchia e dalla riva dell'Arno*,

Dalla foce dell'Affrico all'Ufizio daziario di Majano, *dall'Affrico*,

Dall'Ufizio daziario di Majano fino al fosso di San Gervasio, *dalla cancellata esterna e dal muro interno* lungo la strada di circonvallazione,

Dalla congiunzione del muro e cancellata suddetta col fosso San Gervasio fino all'imboccatura di questo in Mugnone, *dal fosso San Gervasio*.

Dalla imboccatura del fosso di San Gervasio in Mugnone fino alla sua intersecazione col piano stradale della ferrovia oltre il Ponte al Romito *dal Mugnone, le sponde e gli argini compresi*,

Dalla intersecazione del piano stradale della ferrovia col Mugnone, in prossimità del Ponte al Romito fino alle mura della Città presso il Forte San Giov. Battista, *dal piano stradale della ferrovia e sua arginatura*.

I muri, cancellate ed altro che riuniscono gli Ufizi daziari alla linea formano parte e sono considerati come linea daziaria.

Art. 12 R. G.

3. — Gli Ufizi daziari ove debbono farsi le dichiarazioni, verificazioni e pagamenti del dazio, e dai quali soltanto è permessa la introduzione dei generi, salve le limitazioni di che negli Articoli seguenti sono:

A) Gli Ufizi daziari di
- Porta Nuova
- » al Prato
- Barriera delle Cascine
- Porta San Frediano
- » Romana
- » San Giorgio
- » San Miniato
- » San Niccolò
- Barriera delle Fragentine
- » della Via Aretina
- » di San Salvi
- » della Via Settignanese
- » di Majano
- » della Fonte all'Erta
- » delle Querce
- » delle Cure
- » del Ponte Rosso
- » del Romito
- » di San Giovan Battista.

B) Per i generi che provengono col mezzo delle Ferrovie

L'Ufizio delle Strade Ferrate alla Stazione Centrale di Santa Maria Novella
- » di Valfonda
- » della Stazione alla Croce.

C) Per i cereali macinati infranti o brillati nelle Mulina interne sull'Arco detto di San Gregorio:

L'Ufizio di San Gregorio.

D) Per i generi che escono dalla Dogana di

Firenze per consumo nell'interno della linea daziaria e per transito:

L'Ufizio daziario ivi stabilito.

E) Per il bestiame vivo da macellarsi ai Pubblici Ammazzatoi, previe le disposizioni relative alle sue introduzione e conduzione dagli Ufizi daziari allo Stabilimento suddetto:

L'Ufizio ai Pubblici Ammazzatoi.

F) Per i generi pei quali si vorrà godere del benefizio del deposito in fido del dazio o della facoltà di riesportazione:

Il Magazzino di Deposito.

4. — I generi che fossero presentati o dichiarati agli impiegati o agenti di servizio ad altri accessi, saranno respinti; e, se trovati in frode saranno scortati all'Ufizio daziario più prossimo per i occorrenti procedimenti.

5. — Agli Ufizi daziari summenzionati s'intenderà a tutti gli effetti di ragione avvenuta l'introduzione dei generi entro la linea daziaria, quando sarà stato oltrepassato il limite respettivamente fissato dai terminí posti agli Ufizi daziari.

Art. 15. R. G. e Art. 1. Istruz. Gov.

6. — L'apertura e chiusura degli Ufizi daziari, le visite, le introduzione, lo sdaziamento dei generi sarà regolato dall'Orario unito alle presenti Istruzioni.

I generi presentati o dichiarati in ore non permesse saranno respinti.

A queste generali disposizioni sono fatte le seguenti eccezioni:

In tempo di notte si visiteranno

I barili de pozzo nero.

Si sdazieranno:

A) I generi portati in carrozze o valigie da viaggiatori;

B) I generi che provengono con i treni di notte nella Stazione delle Strade Ferrate.

Ordine 19 Sett. 1865

C) I generi posti in frode o dei quali non si possa permettere la retrocessione o se l'Ufizio non avesse facoltà di ritenere il dazio, saranno trattenuti fino a giorno per farli scortare nell'ore permesse all'Ufizio esattore o daziarli.

Il latte potrà daziarsi due ore avanti l'Orario stabilito.

Ordine 15 Dec. 1865.

Non si permetterà la introduzione delle Bufale e Vacche brade sciolte ancorchè sembrassero dome, che alle ore 12 di notte previo permesso dell'Ispettore di Sezione.

Art. 2. I. G.

7. — Le operazioni daziarie vengono fatte secondo l'ordine dell'arrivo e presentazione dei generi.

Avranno la preferenza le operazioni daziarie che riguardano i generi spettanti ai corrieri e ai viaggiatori.

Il latte, le carni di pesce fresco, il pollame, la cacciagione il pane, la cera, i portatori le terre cotte la calcina, il ghiaccio, e i generi provenienti dalla Dogana con scorta per la Porta al Prato o per la Porta Nuova, avranno la preferenza sugli altri generi, colle limitazioni di che all'Art. 9.

Art. 10 Legge Art. 5 a 14 R. G. Art. 11 I. G.

8. — Chiunque voglia introdursi entro la linea daziaria deve rispondere alle domande degli Agenti daziari, se abbia o non abbia generi soggetti a dazio.

I conduttori di qualunque mezzo legge a trasporto passando dagli Ufizi daziari dovranno cedere al passo e fermarsi alla intimazione degli Agenti daziari.

Art. 10. Legge Art. 5 a 14 R. G. Art. 11 I. G.

9. — Prima di avere oltrepassati i limiti daziari, gli introduttori di generi soggetti a dazio dovranno verbalmente dichiararne la qualità e quantità e se intendono introdurli per consumo per transito, per deposito o temporaneamente e quando si tratti di generi accompagnati da bollette o recapiti doganali dovranno esibire i relativi documenti.

Se il conduttore non fosse in grado di dichiarare esattamente la quantità del genere che vuole introdurre, potrà chiedere che sia riscontrato prima di stendere la relativa spedizione.

Per il latte, il pesce le cera, i postrami, le terre cotte e la calcina affinchè possano godere della preferenza nello sdaziamento di che all'Art. 7, e per i liquidi in fiaschi, è obbligatoria la denunzia anche della quantità.

10. — Sarà permessa la retrocessione dei generi spontaneamente dichiarati, prima che il conduttore ne abbia fatto compilare le bollette relativa. L'interessato ha diritto di sapere dall'Ufizio, avanti che sia compilata la bolletta, l'ammontare del dazio che importerebbe.

Art. 13 R. G. Art. 6. I. G.

11. — Tutti i generi, ancorchè non soggetti a Dazio, i recapiti le vetture pubbliche e particolari, i carri ed ogni altro mezzo di trasporto potranno essere visitati dagli agenti, onde assicurarsi dell'esattezza della dichiarazione.

I proprietari conduttori e portatori non potranno opporsi a tali verificazioni ma sarà loro obbligo agevolare ogni operazione di visita, coll'aprire essi medesimi i recipienti e involti ed essi stessi riordinarli e richiuderli.

Art. 6. I. G.

12. — Sono esenti dalla visita gli Equipaggi Reali, delle Case regnanti dei diplomatici, degli agenti consolari e delle persone di loro seguito.

Art. 6 Dispos. prelim. della Tariffa Dogan.

Quando gli equipaggi suddetti non si introdurranno contemporaneamente ai personaggi cui spettano, la persona che gli accompagna dovrà esibire una dichiarazione del numero dei recipienti, e del loro contenuto, e in mancanza di questa, come in qualunque caso il capo d'Ufizio lo creda opportuno, il trasporto dovrà essere scortato d'Ufizio al destino, con bolletta di transito, sulla quale dovrà esser fatto la richiesta dichiarazione.

Art. 6. I. G.

13. — Fermo stante l'obbligo della dichiarazione voluta dall'Art. 9. la visita dei bagagli accompagnati dal proprietario o suo incaricato si fa quando contengono generi soggetti a Dazio e quando per la

forma o per altre speciali condizioni sorge dubbio che possano contenerne.

Art. 14 R. G. Art. 8, L. G.

Il bagaglio leggero dei viaggiatori e tutto ciò che questi portano colle proprie mani, devono visitarsi soltanto quando si abbiano fondati sospetti di frode.

14. — Per i trasporti voluminosi di sgombri, oggetti teatrali ecc. sarà in facoltà dell'Ispettore di Sezione di concedere la visita a domicilio nelle norme seguenti

La visita sarà effettuata da un ministro e da un agente, a comodo di servizio.

Sarà presentata una dichiarazione scritta del numero dei colli e loro contenuto specificando almeno le qualità dei generi soggetti a dazio e dei colli nei quali questi sono contenuti, firmata dal proprietario

Su questa dichiarazione l'Ispettore di Sezione farà il permesso per la visita a domicilio, e all'Ufizio daziario per il quale si verrà effettuare la introduzione sarà fatta una Bolletta di transito a tergo della quale gli impiegati dichiareranno il resultato della visita, notando, quando ricorre, il numero della bolletta di sdaziamento

Dei generi non dichiarati se ne conteserà la contravvenzione.

Sarà riscosso dal Capo d'Ufizio l'emolumento stabilito nella Tariffa (D) unita alle presenti istruzioni.

Art. 9 R. G.

15. — All'arrivo dei treni nelle Stazioni delle Ferrovie si chiudono e si sorvegliano tutte le uscite in modo da impedire ogni sottrazione di generi o di bagagli dei viaggiatori.

Il conduttore del convoglio consegnerà all'Ufizio Daziario i documenti che si riferiscono ai generi soggetti a dazio, ed ai bagagli contenuti nei carri delle Strade Ferrate destinati a rimanere nel Comune chiuso

Si procede quindi immediatamente alla visita dei carri, e a scaricare i bagagli, la visita e rilascio dei quali deve avere la preferenza sopra ogni altra operazione daziaria.

I generi soggetti a dazio vengono scaricati e passati nei magazzini a ciò destinati, per far luogo alle operazioni daziarie a misura che saranno presentate le dichiarazioni.

Venendo sorpresi all'uscita delle Stazioni generi colpiti da tasse non dichiarati o non muniti di Bolletta di sdaziamento, si ritengono in frode

SDAZIAMENTO DEI GENERI.

Art. 10 R. G.

16. — La introduzione del bestiame grosso e minuto destinato alla macellazione e permessa solamente dagli

Ufizi Daziari di San Frediano
» San Miniato
» San Salvi

Ufizi Daziari di Quercie
» Remito
» Stazione Croce
» Valfonda e nell'ore che queste è chiuso, dall'Ufizio della Strada Ferrata, Stazione Centrale di Santa Maria Novella.

17. — Il bestiame introdotto da San Frediano passerà direttamente per la Via delle Mura che conduce ai Pubblici Ammazzatoi.

Quello introdotto da Porta San Miniato, percorrerà le Vie San Niccolò, Via dei Bardi, Borgo San Iacopo, Via San Spirito e lungo l'Arno Soderini.

Quello introdotto da San Salvi Via della Torre, Via Settignanese, Via Piagentina Torre Guelfa, Via delle Torricelle lungo l'Arno, Ponte alle Grazie, e per la Via dei Bardi come sopra.

Quello introdotto dall'Ufizio della Quercie, Stradoni, Viale Principessa Margherita, Via Valfonda, Piazza Santa Maria Novella, Via dei Fossi, Ponte alla Carraia, lungo l'Arno Soderini.

Quello introdotto dalla Stazione della Croce, dall'Ufizio del Remito da Valfonda e dalla Strada Ferrata, terrà respettivamente dal punto di partenza lo stradale che sopra.

Ord. 14 Marzo 1881

E fatta eccezione per il Bestiame Ovino nato durante il pascolo il quale potrà introdursi dall'Ufizio che rilasciò la licenza d'estrazione temporanea a forma dell'Art. 80

18. — Lo sdaziamento del bestiame vivo da macellarsi ai pubblici Ammazzatoi, dovendo farsi al l'Ufizio daziario dei Macelli, l'Ufizio per dove avviene l'introduzione creerà una Bolletta di accompagnatura speciale (Modello N. 6) sulla quale sarà descritto, per il Bestiame Vaccino il numero, la specie le destinazioni per quello Bufalino, Suino o Ovino il numero dei capi

Queste accompagnature potranno rilasciarsi dall'apertura fino alle ore 22 di sera e alla Porta San Frediano fino alle ore 23 salvo il disposto dell'Art. 6.

19. — L'introduttore a garanzia dell'obbligo che assume di condurre direttamente per le vie stabilite, il bestiame ai pubblici Macelli, depositerà nelle mani del Cassiere:

per un Bove	L.	50
per un Vitello ommo.	»	32
per una Vacca o Bufala.	»	30
per una Vitella mossa	»	28
per una Vitella non mossa	»	24
per un Vitello non mosso.	»	25
per una Vitella o Vitello di latte sotto il peso di Chilog. 90	»	5
per un animale suino	»	10
per un animale ovino.	»	1

Il cassiere dichiarerà sulla Bolletta in cifre e in tutte lettere il deposito ricevuto, che dovrà esser sempre esattamente quello stabilito firmerà la Bolletta dell'accompagnatura, e farà firmare il registro al conduttore, e se il conduttore non ne scrivere

dovrà egli stesso trovare due persone che testimonino la croce che farà in luogo della firma.

Nessun impiegato daziario può servire di testimone.

In caso di dubbio sulla dentizione, oltre il deposito, occorre la scorta d'Ufizio.

20. — Introdotti gli animali nei Macelli, vengono riscontrati e, trovati corrispondere alla Bolletta di accompagnatura, son pesati e non è permesso nè la retrocessione, nè alcun artifizio atto ad alterare il loro stato normale.

Il ministro incaricato del peso fa a tergo della Bolletta di accompagnatura il certificato del peso e la liquidazione del Dazio si fa dal Cassiere, sul Registro (Modello N. 28) avanti che il bestiame sia introdotto nelle stalle degli Ammazzatoi.

Oltre il Dazio di Consumo si riscuoterà la tassa di macellazione stabilita dalle disposizioni vigenti.

Liquidato il dazio e la tassa di macellazione, il Cassiere riscuote o restituisce la differenza fra il dazio dovuto e il deposito fatto.

Ord. 18 Aprile 1863

21. — Lo sdaziamento di quantità maggiori di Chil. 2 di carne macellata fresca, paracuori, fegato, testo, zampe e carne cotta è permesso soltanto agli Ufizi delle Strade Ferrate, Porta Nuova, Porta Romana, Porta San Miniato, Via Aretina, Via Settignanese, Fonte all'Erta, Cure, Ponte Rosso, Rovezzano.

Art. 43 Polizia Munic.

Non è permessa la introduzione e lo sdaziamento del bestiame e carne suina se non che nei tempi e nei modi stabiliti dal Sindaco.

22. — Alla Barriera delle Cascine non potranno essere sdaziati che i minuti oggetti introdotti da passeggieri o da vetture private o di piazza esclusi gli Omnibus e le Diligenze.

Agli Ufizi di San Salvi, San Giovanni Battista, Majano, e la Querce non potranno daziarsi generi in quantitativo maggiore a Lire due di dazio. Non vi è limitazione per generi che sono trasportati da passeggeri da Vetture private e di piazza, dagli Omnibus e dalle Diligenze.

Agli Ufizi della Via Settignanese, della Fonte all'Erta e San Miniato non potranno sdaziarsi i generi tassati a più di una Lira al quintale o l'ettolitro, in quantità maggiore a Chil. 200.

Alla Porta al Prato non potranno sdaziarsi i generi che debbono esser pesati, in quantità maggiore a Lire 2,00 di dazio.

23. — All'Ufizio daziario nella Dogana di Firenze, fuori di Porta al Prato, potrà procedersi alla visita e sdaziamento dei generi che escono di Dogana e sono destinati per l'interno della Città.

Coloro che vorranno profittare di questa concessione saranno, previa verificazione del genere e il pagamento del dazio, quando ricorra, muniti di un documento e scortati fino alla Porta al Prato, dalla quale soltanto potranno introdursi in città.

Gli impiegati destinati all'Ufizio in Dogana non possono far visite o verificazioni fuori del locale ad essi assegnato.

I generi dovranno essere condotti dalla Dogana alla Porta per la via diretta, e sarà pagata la tassa dovuta per le accompagnature per gli Ufizi interni, stabilita dalla tariffa unita alle presenti istruzioni.

24. — I generi presentati e dichiarati ad un Ufizio non autorizzato a sdaziarli dovranno esser respinti.

Quando la retrocessione non è permessa o quando i generi sono trovati in frode, si faranno scortare all'Ufizio più prossimo autorizzato a sdaziare il genere, e la tassa d'accompagnatura, nel primo caso sarà a carico dell'introduttore nel secondo sarà detratta dalla multa.

Art. 16. R. G.

25. — I dazi si riscuotono sul peso netto dei generi che ne sono colpiti. Per i generi presentati in recipienti o involti, il peso sarà determinato col pesare il genere al netto del recipiente, o col pesarlo a lordo, detraendone la tara stabilita dalla Tariffa (A) unita alle presenti Istruzioni.

Sarà sempre in facoltà del contribuente di pesare il genere al netto.

All'Ufizio del Magazzino di deposito, al seguito di richiesta dei contribuenti potrà esser marcato il peso effettivo dei recipienti che servono al trasporto dei generi.

Qualora i recipienti siano muniti di coperchio, si marcherà su questo il numero d'ordine e il peso e sul recipiente il peso soltanto.

La marca non sarà attendibile, se non è completa e conforme al modello esistente in ciascun Ufizio daziario.

È sempre in facoltà degli impiegati di verificare il peso dei recipienti bollati ed è loro obbligo di verificarlo tutte le volte che il recipiente avesse subito una qualsiasi alterazione.

L'Ufizio del Magazzino si ricuserà di marcare i recipienti che fossero alterati per modo che il peso resultante non fosse il vero normale.

I recipienti bollati saranno descritti sotto il loro numero d'ordine in uno speciale registro e nella rispettiva casella apporrà la firma il proprietario o chi per esso.

26. — Si accorderà la sola tara effettiva

A) Per i recipienti o involture non nominate,

B) Per le involture o doppi recipienti che si possono rimuovere,

C) Per i recipienti esterni che contengono generi custoditi in altri recipienti,

D) Per i recipienti marcati al Magazzino di Deposito,

E) Per i generi che dall'Ufizio del Magazzino di Deposito si spediscono a porzioni.

Art. 16. R. G.

27 — Ove contemporaneamente si riscuotono diritti doganali e dazi di Consumo le deduzioni a titolo di tara fatta per quelli vale anche per questi ma quando la Tariffa del Dazio Consumo accorda una tara maggiore, questa può essere concessa.

28. Si concederà soltanto la tara effettiva per i colli ricondizionati non fuori di vista degli Agenti Daziari.

I veicoli che servono al trasporto dei generi saranno marcati gratuitamente all'Ufficio Daziario dei pubblici Macelli ad ogni richiesta dei conduttori

Nella bollatura si osserveranno le norme seguenti

La forma delle marche sarà la stessa che quella stabilita per i recipienti, e sarà fatta nella stanga della parte anteriore del trasporto

Il numero progressivo soltanto sarà posto in due punti opposti dei quarti della ruota dalla parte laterna e alla traversa.

Non saranno computati nel peso del trasporto i pezzi mobili, i quali però potranno esser pesati e marcati separatamente

Si ricusasse di marcare i trasporti che fossero alterati per modo che il peso risultante non fosse il vero normale.

Tutti i trasporti che verranno marcati dovranno essere descritti in uno speciale registro, sotto numero progressivo e alla respettiva casella apporrà la firma il proprietario o chi per esso.

È assolutamente proibito di pesare i trasporti vuoti agli uffici daziari della città.

I proprietari dei trasporti bollati sono obbligati a notificare all'Ufficio Daziario ogni alterazione che fosse fatta nella costruzione del trasporto medesimo e che potesse cambiarne il peso.

Gli impiegati daziari avranno facoltà di verificare il peso dei trasporti bollati tutte le volte che lo crederanno opportuno.

Introducendosi in città, per porte munite di stadere a ponte dei generi su trasporti non bollati, potrà esser concessa la tara effettiva, purchè il conduttore ne faccia domanda e lasci un deposito dell'ammontare del dazio sul peso lordo e si presenti di nuovo col trasporto bollato per la liquidazione del dazio, prima delle ore 12 meridiane del giorno successivo, in ore nelle quali sia permesso lo sdaziamento.

Per i generi il cui Dazio non giunge a lire una il quintale il deposito sarà fatto colla deduzione del 30 per cento sul peso lordo.

Trascorsa detta ora, l'ammontare del deposito sarà scritturato a Dazio e l'interessato perderà ogni diritto a esigere le differenze.

Per i trasporti marcati si accorderà soltanto la tara effettiva.

29. — La verificazione dei gradi alcoolici deve farsi coll'Alcoolimetro centesimale di Gay Lussac a 15 gradi del Termometro centigrado

Perciò si verificherà il grado della temperatura e il grado alcoolico apparente, e dalla Tavola nota alle presenti Istruzioni si riconoscerà il grado alcoolico effettivo

30. — Il pietrame, che si trasporta sopra un barroccio da tiro su due ruote a stanghe, si considera per barrocciata se raggiunge il peso di Chil. 700: per frazione di barrocciata, se in quantità minore. Se vien trasportato sui carri, il peso della barrocciata si valuta di Chil. 1400

31. — Nella computazione del dazio si rilasciano a favore del contribuente le frazioni di centesimo. *Art. 3. R. G.*

Non si esige Dazio sui singoli trasporti di generi per i quali cumulativamente questo non ammonta almeno a due centesimi

32. — Dopo la verificazione dei generi si procede alla liquidazione ed esazione del Dazio dovuto. *Art. 17 R. G.*

Nessuno può pretendere fido o diminuzione di Dazio ancorchè il genere sia guasto o scadente

Se si tratta di due o più generi uniti o misti e soggetti a diversa tassazione, sarà applicata il Dazio maggiore alla totalità dei generi, salvo la eccezione stabilita nella Tariffa alla Categoria VII, *Legnami, Metalli* ecc.

33. — Riscosso il Dazio per i generi da introdursi, viene consegnata al Contribuente la Bolletta di sdaziamento colla quale debbono i generi essere accompagnati fino al luogo di destino *Art. 16. R. G. Art. 14 I. G.*

34. — La Bolletta di sdaziamento (Modello N° 2) deve contenere le seguenti indicazioni *Art. 16. R. G.*

A) L'Ufficio che la rilascia

B) La data e l'ora del rilascio.

C) Il cognome e nome del conduttore.

D) La quantità e qualità dei generi sdaziati.

E) Il numero e la specie dei colli

F) La somma pagata, in tutte lettere.

G) La firma del Cassiere.

H) Sulla richiesta del conduttore dovrà anche dichiararsi il cognome e nome del proprietario dei generi.

Pagato il Dazio, il contribuente dovrà farsi consegnare la Bolletta come ricevuta, e prima di ricevarla ha diritto che essa gli venga letta *Art. 14. I. G.*

La Bolletta di sdaziamento sarà il solo Documento valido a provare l'eseguito pagamento, e dovrà presentarsi ad ogni richiesta. *Art. 10. Legge Art. 6. R. G.*

Quando il Dazio pagato non superi 30 centesimi, non si rilascia la bolletta di sdaziamento, ma un semplice appunto (Modello N° 3)

35. — Sorgendo divergenze fra il contribuente e l'Ufficio, non si permette l'introduzione del genere se non sia pagata o depositata la somma richiesta dagli impiegati. *Art. 18. R. G.*

Se il conduttore dichiara di lasciare il deposito, si dovrà riscontrare esattamente la quantità e prendere due campioni del genere sigillati dal contribuente

Il Cassiere rilascerà una Bolletta di Deposito, dichiarando tanto sulla medesima che sulla sua Matrice in tutte lettere:

Ricevuto lire . . . .

per deposito sopra . . . .

in attesa di superiore risoluzione

Firmerà la Bolletta e farà firmare il Registro ai

contribuente con le regole stabilite al 2° e 3° paragrafo dell'Art. 19.

La restituzione del deposito non potrà essere fatta dal Cassiere che ritirando ed unendo alla Matrice il volante suddetto, sul quale la Direzione dovrà aver dichiarato — Si restituisca il deposito — e apposto il bollo d'Ufizio. Terminato il turno decadute del Cassiere che ha ricevuto il deposito, questo non potrà essere restituito che con Mandato sulla Cassa Comunale.

Quando non si possa prendere i campioni del genere si farà scortare al Magazzino di Deposito avvisandone la Direzione immediatamente.

La Tassa di scorta sarà pagata dal contribuente se le pretese dell'Ufizio son trovate giuste altrimenti si considera come accompagnatura d'Ufizio.

Se il genere è stato scortato all'Ufizio del Magazzino di Deposito si tengono le norme stesse che per le Bollette di transito Art. 54 e il Dazio è riscosso dall'Ufizio suddetto, prima di rilasciare il genere.

In caso di difficoltà, o di comodo per il Contribuente nelle verificazioni del peso e misura delle bevande, coloniali ed altre merci, gli Impiegati degli Ufizi Daziari della Cinta sono autorizzati a inviarle con accompagnatore o scorta, a spese del contribuente, all'Ufizio del Magazzino di Deposito, dove saranno verificate e daziate, rilasciando analoga attestazione a tergo della Bolletta d'accompagnatura.

Art. 87 R. G. — 36. Ai posti non muniti di stadera o ponte se per qualche genere voluminoso fosse troppo difficile o incerto determinare il peso preciso del genere, o se l'Introduttore non concordasse il giudizio dato dagli Impiegati Daziari, dovrà esser preso in deposito una somma maggiore di un quinto al Dazio presunto dall'Ufizio e con scorta fatto accompagnare il trasporto al peso pubblico.

L'ammontare del deposito sarà dichiarato sulla Bolletta di transito con le regole stabilite all'Art. 19, e vi sarà pure dichiarato il tempo entro il quale deve esser liquidato il Dazio qual tempo non può esser prorogato oltre il tramonto del sole.

Il Ministro incaricato del peso, compiuta la sua operazione dichiara a tergo della Bolletta d'accompagnatura il peso lordo e il peso netto ritrovato, e all'Ufizio d'ingresso viene stagliata riscuotendo il Dazio dovuto e restituendo l'eccedenza del deposito.

La tara legale stabilita per i trasporti che si pesano agli Ufizi daziari muniti di stadera o ponte, è applicabile anche a quelli che dagli altri Ufizi vengono inviati al peso pubblico.

Quando il Ministro pesatore giudichi insufficiente il deposito, ritiene il trasporto finchè non sia giustificato o garantito il totale pagamento del Dazio.

Se nel tempo assegnato il conduttore non torna all'Ufizio daziario questo emette una Bolletta di dazio per l'ammontare totale del deposito lasciato, facendovi analoga dichiarazione e lasciandola affissa la Bolletta alla matrice.

Per questi riscontri, fatti nell'interesse dell'erario municipale non ha luogo l'esazione del diritto di pesatura ma solo la tassa d'accompagnatura, se il peso ritrovato sia quello o più di quello presunto dall'Ufizio.

Art. 6 Legge Art. 22 R. G. Art. 17 I. G. — 37. — Per l'introduzione degli animali soggetti a dazio macellati nei Comuni aperti, l'introduttore potrà chiedere la restituzione della tassa di macellazione già pagata qualora si constatino le seguenti condizioni:

A) Che gli animali siano bollati ed accompagnati dalla Bolletta della pagata tassa di macellazione;

B) Che nella detta Bolletta sia indicato essere gli animali destinati alla consumazione entro la linea daziaria del Comune di Firenze;

C) Che gli animali siano interi non spogliati della pelle ed introdotti entro tre giorni dalla data della Bolletta che gli accompagna.

38. — L'Ufizio daziario dal quale si vuole effettuare la introduzione, nota sopra un registro speciale (Modello N° 7)

1° La data, il luogo d'emissione e il numero della Bolletta prodotta a provare che fu altrove pagata la tassa di macellazione

2° Il numero e qualità delle bestie per cui fu emessa;

3° I bolli riscontrati.

Il dazio vien riscosso con le solite regole, l'Ufizio fa corrispondente attestazione sulla Bolletta estera, e spetta alla parte il procurarsi la restituzione della tassa già pagata nel luogo ove avvenne la macellazione.

Art. 48 R. G. Art. 64 e 66 I. G. — 39. — Per le uve ed altro prodotto entro la linea daziaria ne dovrà essere dichiarata la quantità presuntiva, un mese prima del raccolto, all'Ufizio del Magazzino di deposito per le occorrenti verificazioni.

Questa dichiarazione dovrà esser presentata in doppio esemplare sottoscritto dal dichiarante e indicare

A) Il nome e cognome del proprietario e del conduttore del fondo

B) La denominazione, estensione e coltivazione del fondo in cui vengono prodotte

C) La qualità e quantità approssimativa del prodotto.

L'Ufizio ritiene un esemplare e restituisce l'altro al producente coll'attestato di presentazione.

Entro tre giorni dal raccolto dovrà esser presentata all'Ufizio stesso una nuova dichiarazione della quantità effettiva, colle norme sopra indicate, nella quale deve essere notato

a) Il nome e cognome del proprietario o del conduttore e la denominazione del fondo;

b) La qualità e quantità del prodotto effettivamente ottenuto,

c) Le qualità e quantità che viene destinata alle consumazione entro l'ambito daziario;

d) Le qualità e quantità che si intende esportare dalla città, e se per queste si chiede l'immediata uscita o l'ammissione al deposito a forma dell'Art. 59

L'Ufizio del Magazzino di deposito farà procedere alle debite verificazioni, il resultato delle quali sarà constatato da processo verbale a tergo della dichiarazione, e liquiderà il dazio che dovrà esser pagato entro un mese se il genere è destinato a rimanere nell'interno della città. Se il genere deve essere estratto o condotto al Magazzino di Deposito, si procederà a forma dell'Art. 62 o 92 respettivamente.

Quei possessori che nell'ambito daziario del Comune ottengono dai loro fondi uve od ulive in quantità che non superi i due quintali, non saranno obbligati alla notifica del loro prodotto ed al pagamento del dazio.

È fatta facoltà agli Agenti daziari di visitare alcuni giorni prima del raccolto anche i fondi di coloro che non hanno fatto le denunzie per accertarsi che la quantità del prodotto non sia superiore alle misure accennata.

40. — La riesportazione del genere fuori della cinta daziaria non dà luogo alla restituzione del dazio pagato.

Sono intercedibili e di niun valore le Bollette di sdaziamento che fossero esibite in prova dei pagamenti precedentemente fatti per generi che si volessero introdurre

41. — Sono esenti da dazio

Art. 9. Dispos. prelim. alla Tariffa Doganale Deliber. della Giunta del 7 Nov. 1905

A) I generi di consumo particolare del Corpo Diplomatico estero accreditato presso il Governo di Sua Maestà

Per i generi provenienti dall'estero, tale esenzione avrà luogo mediante l'esibizione della autorizzazione del Ministero delle Finanze voluta per la esenzione doganale e munita del visto del Direttore.

Per i generi nostrali, il richiedente la esenzione dovrà farne domanda al Sindaco e la risoluzione sarà partecipata al Capo d'Ufizio che deve ammettere i generi in esenzione.

I generi saranno fatti scortare d'Ufizio al destino con Bollette d'accompagnatura a tergo della quale il ricevente dichiarerà aver ricevuto i generi

Art. 12 Legge Art. 146. T. U. Circol. della Dir. del l'Arm. speciali Num. 10482.

B) I materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali militari previa l'osservanza delle seguenti disposizioni

L'introduzione dei suddetti generi deve essere notificata preventivamente dell'autorità militare al Direttore con richiesta indicante la qualità e quantità del genere, possibilmente con le norme di tassazione della Tariffa, e gli Ufizi dai quali si vuole effettuare la introduzione.

Il Direttore rilascia un permesso per ciascuno di questi Ufizi

Alla porta per la quale avviene la introduzione, debbono i generi essere dichiarati e verificati, seguendo le norme nelle quali sono descritti nel permesso d'introduzione.

Colle stesse norme è compilata una Bolletta di transito (Mod. N. 12) con scorta d'ufizio per essere accompagnati al destino, ove giunti, a tergo della Bolletta vien fatta la dichiarazione firmata dal Direttore, e munita del bollo della Direzione d'artiglieria ricevente, colla quale si attesta che il genere fu realmente introdotto nello stabilimento, per ivi essere consumato

La Bolletta così attergata è riportata all'Ufizio dalla scorta.

È permesso la introduzione a porzioni, ma il permesso rimane in Ufizio fino alla completa introduzione, quindi corredato delle suddette dichiarazioni è rimesso alle Revisione

TRANSITO

42. — È permesso il transito dei generi soggetti a dazio di consumo sotto scorta di agenti daziari ovvero con cauzione

Art. 22 2 3

Dall'Ufizio delle Mulina di San Gregorio per i cereali macinati infranti o brillati per gli Ufizi di Porta Nuova, San Frediano, Romana, San Miniato, San Niccolò, Via Aretina, Via Settignanese, Ponte all'Erta, Cure, Ponte Rosso, Rovato, Strada Ferrata, Stazione Santa Maria Novella, Valfonda, Stazione Croce.

Dagli Ufizi delle strade ferrate di Santa Maria Novella, Valfonda e Stazione Croce per il Magazzino di deposito e viceversa e da tutti questi Ufizi per gli Ufizi daziari di Porta Nuova San Frediano, Romana, San Miniato, San Niccolò, Piagentina, Via Aretina, Via Settignanese, Ponte all'Erta, Querce, Cure, Ponte Rosso, Rovato e viceversa

Dall'Ufizio di Dogana fuori di Porta al Prato per tutti gli Ufizi per i quali è permesso il transito da Porta Nuova.

Da Porta San Niccolò alla Barriera delle Cascine per il legname in foderi che transita per mezzo dell'Arno

Da San Niccolò a San Miniato

Da Porta Nuova a San Miniato, San Niccolò, Via Aretina, Cure, Ponte Rosso, Magazzino, Strada Ferrata a Valfonda, Stazione Croce e viceversa.

Da Porta San Frediano a Romana e San Miniato, San Niccolò, Via Aretina, Ponte all'Erta, Cure, Ponte Rosso, Rovato, Magazzino Strada Ferrata a Valfonda, Stazione Croce e viceversa

Da San Miniato e San Niccolò a Porta Nuova, San Frediano, Romana, Ponte all'Erta, Cure Rovato, Ponte Rosso, Magazzino Strada Ferrata a Valfonda, Stazione Croce e viceversa

Dalla Piagentina a Via Aretina, Masse, Cure, Ponte Rosso, Stazione Croce, Strada Ferrata a Valfonda, Magazzino e viceversa.

Da Via Aretina a Porta Nuova, San Frediano, Romana, San Miniato, Piagentina, Maiano, Cure, Ponte Rosso, Romito, Stazione Croce, Strada Ferrata e Valfonda, Magazzino e viceversa.

Da Via Settignanese a Maiano, Stazione Croce, Strada Ferrata e Valfonda, Magazzino e viceversa.

Da Maiano a Via Settignanese, Via Aretina, Piagentina e viceversa.

Dalla Fonte all'Erta a Porta Nuova, San Frediano, Romana, San Miniato, San Niccolò, Romito, Strada Ferrata o Valfonda, Stazione Croce, Magazzino e viceversa.

Dalla Querce alla Strada Ferrata e Valfonda, Stazione Croce e viceversa.

Dalle Cure a Porta Nuova, San Frediano, Romana, San Miniato, San Niccolò, Piagentina, Via Aretina, Ponte Rosso, Romito, Stazione Croce Strada Ferrata e Valfonda, Magazzino e viceversa.

Dal Ponte Rosso a Porta Nuova, San Frediano, Romana, San Miniato, San Niccolò, Piagentina, Via Aretina, Via Settignanese, Cure, Strada Ferrata o Valfonda, Stazione Croce, Magazzino e viceversa.

Dal Romito, a Porta San Frediano, Romana, San Miniato, San Niccolò, Via Aretina, Via Settignanese, Fonte all'Erta, Cure, Stazione Croce, Strada Ferrata o Valfonda, Magazzino e viceversa.

43. — I conduttori saranno obbligati a tenere nel tornare le stradale seguente:

Da San Gregorio a San Miniato e San Niccolò — Renai, Piazza San Niccolò e direttamente alla porta respettiva.

Da San Gregorio a Porta Romana e San Frediano — Via de' Renai, Piazza dei Mozzi, Via dei Bardi, Via Guicciardini, Piazza dei Pitti e Via Romana, e Borgo San Jacopo, Fondaccio San Spirito e Borgo San Frediano.

Da San Gregorio a Porta Nuova, Strada Ferrata e Valfonda come sopra e Ponte alla Carraia, Via dei Fossi, Piazza Santa Maria Novella, Via della Scala e Valfonda.

Da San Gregorio alla Via Aretina e alla Via Settignanese. — Ponte alle Grazie, Via del Fosso, Via Ghibellina, Via Aretina o Via Settignanese.

Da San Gregorio alla Fonte all'Erta, Querce, Stazione Croce. — Ponte alle Grazie, Via del Fosso, Borgo Pinti, Via San Domenico e Via San Gervasio o Viale Principessa Margherita.

Da San Gregorio alle Cure, al Ponte Rosso al Romito — Ponte alle Grazie, Via del Fosso, Via Sant'Egidio, Via Cavour, Parterre, o Via Sant'Appollonia, Piazza dell'Indipendenza, Via Santa Caterina, Viale Principessa Margherita.

Dal Magazzino di deposito a San Frediano — Via Sant'Agostino, Via Santa Monaca, Piazza del Carmine, Borgo San Frediano.

Dal Magazzino di deposito a Romana — Via Sant'Agostino, Via Serragli.

Dal Magazzino di deposito a San Miniato e San Niccolò. — Via Michelozzi, Via Maggio, Borgo San Jacopo, Via de' Bardi, Via San Niccolò.

Dal Magazzino di deposito alla Piagentina, come sopra e da Via dei Bardi, Ponte alle Grazie, Via del Fosso, Via Ghibellina.

Dal Magazzino di deposito a Via Aretina, come sopra, e da Via Ghibellina, Via della Piagentina, Via Aretina.

Dal Magazzino di deposito a Via Settignanese, come sopra, Via Ghibellina, Via Piagentina e Via Settignanese.

Dal Magazzino di deposito a Fonte all'Erta, come sopra, e da Via del Fosso, Canto alle Rondine, Borgo Pinti, Via San Gervasio.

Dal Magazzino di deposito alle Querce, come sopra, e da Borgo Pinti, Via San Domenico.

Dal Magazzino di deposito alle Cure e Ponte Rosso, Via Sant'Agostino, Via Serragli, Ponte alla Carraia, Via dei Fossi, Piazza Santa Maria Novella, Via dei Banchi, Via del Giglio, attorno San Lorenzo, Via San Gallo, Parterre.

Dal Magazzino di deposito al Romito, come sopra, e da Piazza Santa Maria Novella Valfonda, intorno la Fortezza, Viale Principessa Margherita.

Dal Magazzino di deposito alla Strada Ferrata a Valfonda come sopra, e da Piazza Santa Maria Novella Valfonda.

Dal Magazzino di deposito a Porta Nuova, come sopra, e da Via dei Fossi, Via della Scala.

Dal Magazzino di deposito alla Stazione Croce come a San Miniato e da Via de' Bardi, Ponte alle Grazie, Via del Fosso, Via Pietra Piana, Borgo la Croce e Piazza d'Azeglio.

Dall'Ufizio della Strada Ferrata e Valfonda a Porta Nuova — Piazza Santa Maria Novella e Via della Scala.

Dall'Ufizio della Strada Ferrata e Valfonda a Porta San Frediano, Romana, San Miniato, San Niccolò — Piazza Santa Maria Novella, Via dei Fossi, Ponte alla Carraia e respettivamente Lung'Arno Soderini e Mura di Santa Rosa o Via de' Serragli o Fondaccio San Spirito e direttamente.

Dall'Ufizio della Strada Ferrata e Valfonda alla Piagentina, Via Aretina, Via Settignanese — Piazza Santa Maria Novella Vecchia, Via del Melarancio, dietro San Lorenzo, Via dei Pucci, Via Sant'Egidio, Borgo la Croce e respettivamente Via Piagentina, o Via Aretina o Via Settignanese.

Dall'Ufizio della Strada Ferrata e Valfonda alla Fonte all'Erta e alle Querce. — Come sopra, e da Via Sant'Egidio, Borgo Pinti e respettivamente Via San Gervasio, Via San Domenico.

Dall'Ufizio della Strada Ferrata e Valfonda al Romito, al Ponte Rosso, alle Cure — Valfonda intorno la Fortezza e respettivamente al Romito o Viale Principessa Margherita e Parterre.

Dall'Ufizio della Strada Ferrata e Valfonda al Magazzino di deposito. (Vedi Magazzino di deposito.)

Dalla Stazione Croce a Porta Nuova. — Piazza d'Azeglio, Borgo la Croce Via dell'Orologio, Piazza del Duomo, Via Tornabuoni Via dei Banchi Piazza Santa Maria Novella, Via della Scala.

Dalla Stazione Croce a Porta San Frediano e Romana. — Come sopra, e da Borgo la Croce Via del Fosso, Ponte alle Grazie, Via de' Bardi e respettivamente a direttamente Borgo San Jacopo a Via Guicciardini.

Dalla Stazione Croce a San Miniato e San Niccolò. — Come sopra, e dal Ponte alle Grazie, Via Renai e Borgo San Niccolò.

Dalla Stazione Croce alla Piagentina Via Aretina e Via Settignanese. — Viale Principessa Margherita, Stradone a Via Aretina e Via Settignanese

Dalla Stazione Croce alla Fonte all'Erta a Querce. — Viale Principessa Margherita e Via San Gervasio e Via San Domenico respettivamente

Dalla Stazione Croce alle Cure, Ponte Rosso, Romito. — Viale Principessa Margherita, Parterre a Via di Fiesole respettivamente.

Dalla Stazione Croce al Magazzino di deposito (Vedi Magazzino di deposito.)

Dalla Dogana a Porta Nuova direttamente alla Porta al Prato e lungo le mura esterne fino a Porta Nuova.

Da Porta Nuova e Dogana a San Miniato e San Niccolò — Via della Scala, Via de' Fossi, Ponte alla Carraia, Fondaccio San Spirito e direttamente

Da Porta Nuova e Dogana alla Via Aretina — Via della Scala Via dei Banchi Via Cerretani, Piazza del Duomo Via dell'Orologio, Borgo la Croce, Via Aretina.

Dalla Porta Nuova e Dogana al Ponte Rosso e le Cure — Lungo le mura davanti la Fortezza, Viale Principessa Margherita, Parterre e Via di Fiesole.

Dalla Porta Nuova e Dogana alla Strada Ferrata e Valfonda. (Vedi Strada Ferrata.)

Dalla Porta Nuova e Dogana al Magazzino. (Vedi Magazzino.)

Dalla Porta Nuova e Dogana alla Stazione Croce (Vedi Stazione Croce)

Da Porta San Frediano a San Niccolò e San Miniato — Borgo San Frediano, Fondaccio San Spirito e direttamente.

Da San Frediano alla Via Aretina — Borgo San Frediano, Fondaccio San Spirito, Via dei Bardi, Ponte alle Grazie, Via del Fosso, Borgo la Croce e Via Aretina.

Da Porta San Frediano alla Fonte all'Erta — Come sopra, e da Via del Fosso, Canto alla Rondine, Borgo Pinti, Via San Gervasio.

Da Porta San Frediano al Romito, Ponte Rosso, Cure. — Mura di Santa Rosa, Lung'Arno Soderini Ponte alla Carraia, Via dei Fossi, Santa Maria Novella, Via Nazionale, Piazza dell'Indipendenza e respettivamente Via della Fortezza e Via Santa Caterina, Viale Principessa Margherita, Parterre e Via Fiesolana.

Da Porta San Frediano alla Strada Ferrata e Valfonda (Vedi Strada Ferrata.)

Da Porta San Frediano al Magazzino di deposito. (Vedi Magazzino di deposito.)

Da Porta San Frediano alla Stazione Croce (Vedi Stazione Croce.)

Da Porta Romana a San Miniato e San Niccolò. — Via Romana, Piazza Pitti, Via Guicciardini, Via dei Bardi e direttamente.

Da Porta Romana alla Via Aretina. — Come sopra e da Via dei Bardi Ponte alle Grazie, Via del Fosso, Borgo la Croce, Via Aretina.

Da Porta Romana alla Fonte all'Erta. — Come sopra, e da Via dei Bardi Ponte alle Grazie, Via del Fosso, Borgo Pinti, Via San Gervasio

Da Porta Romana al Romito, al Ponte Rosso, alle Cure — Via del Serragli, Ponte alla Carraia, quindi come da San Frediano.

Da Porta Romana alla Strada Ferrata e Valfonda (Vedi Strada Ferrata.)

Da Porta Romana al Magazzino di deposito (Vedi Magazzino di deposito.)

Da Porta Romana alla Stazione Croce (Vedi Stazione Croce.)

Da Porta San Miniato e San Niccolò alla Fonte all'Erta. — Borgo San Niccolò, Renai Ponte alle Grazie Via del Fosso, Borgo Pinti Strada di San Gervasio

Da San Miniato e San Niccolò alle Cure, Ponte Rosso. — Come sopra, e da Borgo Pinti Viale Principessa Margherita, Parterre, Via Fiesolana

Da San Miniato e San Niccolò al Romito — Come sopra, e da Borgo Pinti Via della Colonna, Piazza della Santissima Annunziata, San Marco Via Sant'Appollonia Piazza dell'Indipendenza, Via della Fortezza, Viale Principessa Margherita.

Da Porta San Miniato e San Niccolò alla Strada ferrata e Valfonda. — (Vedi Strada ferrata e Valfonda.)

Da Porta San Miniato e San Niccolò alla Stazione Croce — (Vedi Stazione Croce.)

Da Porta San Miniato e San Niccolò al Magazzino di deposito — (Vedi Magazzino di deposito.)

Da Porta San Miniato e San Niccolò alla Porta Nuova — (Vedi Porta Nuova.)

Da Porta San Miniato e San Niccolò alla Porta San Frediano — (Vedi Porta San Frediano.)

Da Porta San Miniato e San Niccolò alla Porta Romana — (Vedi Porta Romana.)

Dalla Piagentina per la Via Aretina e Mensola — Via della Piagentina lungo la costa e direttamente.

Dalla Piagentina per le Cure e il Ponte Rosso — Viale Principessa Margherita, Parterre e Via Fiesolana.

Dalla Piagentina alla Strada Ferrata e Valfonda — (Vedi Strada ferrata e Valfonda.)

Dalla Piagentina alla Stazione Croce. — (Vedi Stazione Croce.)

Dalla Piagentina al Magazzino di deposito. — (Vedi Magazzino di deposito.)

Dalla Via Aretina per Maiano. — Via lungo la costa direttamente.

Dalla Via Aretina per le Cure, il Ponte Rosso, il Romito. — Via Aretina, Viale Principessa Margherita direttamente e Parterre e Via Fiesolana.

Dalla Via Aretina per Porta Nuova. — (Vedi Porta Nuova.)

Dalla Via Aretina per Porta San Frediano. — (Vedi Porta San Frediano.)

Dalla Via Aretina per Porta Romana. — (Vedi Porta Romana.)

Dalla Via Aretina per Porta San Miniato. — (Vedi Porta San Miniato.)

Dalla Via Aretina per la Piagentina. — (Vedi Piagentina.)

Dalla Via Aretina per la Strada ferrata e Valfonda. — (Vedi Strada ferrata e Valfonda.)

Dalla Via Aretina per la Stazione Croce. — (Vedi Stazione Croce.)

Dalla Via Aretina per il Magazzino di deposito. — (Vedi Magazzino di deposito.)

Dalla Via Settignanese per Maiano. — Via lungo la costa direttamente.

Dalla Via Settignanese per la Strada ferrata e Valfonda. — (Vedi Strada ferrata e Valfonda.)

Dalla Via Settignanese per la Stazione Croce. — (Vedi Stazione Croce.)

Dalla Via Settignanese per il Magazzino di deposito. — (Vedi Magazzino di deposito.)

Da Maiano per la Via Settignanese. — (Vedi Via Settignanese.)

Da Maiano per la Via Aretina. — (Vedi Via Aretina.)

Da Maiano per la Piagentina. — (Vedi Piagentina.)

Da Maiano per il Magazzino di deposito. — (Vedi Magazzino di deposito.)

Dalla Fonte all'Erta per il Romito. — Via San Gervasio, Viale Principessa Margherita direttamente.

Dalla Fonte all'Erta per Porta Nuova. — (Vedi Porta Nuova.)

Dalla Fonte all'Erta per Porta San Frediano. — (Vedi Porta San Frediano.)

Dalla Fonte all'Erta per Porta Romana. — (Vedi Porta Romana.)

Dalla Fonte all'Erta per Porta San Miniato. — (Vedi Porta San Miniato.)

Dalla Fonte all'Erta per la Strada ferrata e Valfonda. — (Vedi Strada ferrata e Valfonda.)

Dalla Fonte all'Erta per la Stazione Croce. — (Vedi Stazione Croce.)

Dalla Fonte all'Erta per il Magazzino di deposito. — (Vedi Magazzino di deposito.)

Dalle Cure per il Ponte Rosso. — Via Fiesolana e Parterre direttamente.

Dalle Cure per il Romito. — Come sopra e lungo la mura.

Dalle Cure per Porta Nuova. — (Vedi Porta Nuova.)

Dalle Cure per Porta San Frediano. — (Vedi Porta San Frediano.)

Dalle Cure per Porta Romana. — (Vedi Porta Romana.)

Dalle Cure per Porta San Miniato. — (Vedi Porta San Miniato.)

Dalle Cure per Porta San Niccolò. — (Vedi Porta San Niccolò.)

Dalle Cure per la Piagentina. — (Vedi Piagentina.)

Dalle Cure per Via Aretina. — (Vedi Via Aretina.)

Dalle Cure per la Strada ferrata e Valfonda. — (Vedi Strada ferrata e Valfonda.)

Dalle Cure per la Stazione Croce. — (Vedi Stazione Croce.)

Dalle Cure per il Magazzino di deposito. — (Vedi Magazzino di deposito.)

Dal Ponte Rosso per Porta Nuova. — (Vedi Porta Nuova.)

Dal Ponte Rosso per Porta San Frediano. — (Vedi Porta San Frediano.)

Dal Ponte Rosso per Porta Romana. — (Vedi Porta Romana.)

Dal Ponte Rosso per Porta San Miniato. — (Vedi Porta San Miniato.)

Dal Ponte Rosso per Porta San Niccolò. — (Vedi Porta San Niccolò.)

Dal Ponte Rosso per la Piagentina. — (Vedi Piagentina.)

Dal Ponte Rosso per la Via Aretina. — (Vedi Via Aretina.)

Dal Ponte Rosso per la Via Settignanese. — (Vedi Via Settignanese.)

Dal Ponte Rosso alle Cure. — (Vedi le Cure.)

Dal Ponte Rosso alla Strada ferrata e Valfonda. — (Vedi Strada ferrata e Valfonda.)

Dal Ponte Rosso per la Stazione Croce. — (Vedi Stazione Croce.)

Dal Ponte Rosso per il Magazzino di deposito. — (Vedi Magazzino di deposito.)

Dal Romito per Porta San Frediano. — (Vedi Porta San Frediano.)

Dal Romito per Porta Romana. — (Vedi Porta Romana.)

Dal Romito per Porta San Miniato. — (Vedi Porta San Miniato.)

Dal Romito per Porta San Niccolò. — (Vedi Porta San Niccolò.)

Dal Romito per Via Aretina. — (Vedi Via Aretina.)

Dal Romito per Via Settignanese. — (Vedi Via Settignanese.)

Dal Romito per la Fonte all'Erta. — (Vedi Fonte all'Erta.)

Dal Romito per le Cure. — (Vedi le Cure.)

Dal Romito per la Stazione Croce — (Vedi Stazione Croce)

Dal Romito per la Strada ferrata a Valfonda — (Vedi Strada ferrata a Valfonda)

Dal Romito per il Magazzino di deposito. — (Vedi Magazzino di deposito)

Dalla Querce per la Stazione Croce — (Vedi Stazione Croce)

Dalla Querce per la Strada ferrata a Valfonda. — (Vedi Strada ferrata a Valfonda.)

Dalla Querce per il Magazzino di deposito. — (Vedi Magazzino di deposito.)

44. — Le spedizioni delle bollette di transito (Modello N° 9) è permessa soltanto dal levare del sole e quell'ora che sia possibile effettuare il transito prima delle ore 24 di sera.

Per gli Ufizi interni dell'ora che vengono aperti ad un'ora avanti la chiusura.

Per i generi provenienti con i treni notturni alla Stazione delle ferrovie e per quelli che vi sono diretti a qualunque ora del giorno e della notte.

È in facoltà del Cassiere accordare fuor d'ora l'accompagnatura per i generi trasportati in carrozze relasse da viaggiatori.

In tempo di notte non può esser permesso il transito senza scorta danaria.

45. — Il transito del bestiame è permesso soltanto:

Fra l'Ufizio della Strada ferrata a Valfonda e l'Ufizio di Porta Nuova San Frediano, San Miniato San Salvi La Querce, il Romito e viceversa.

Fra la Stazione Croce e l'Ufizio di Porta Nuova San Frediano Piagentina, San Salvi, La Querce Il Romito e viceversa.

Fra l'Ufizio di Porta Nuova e San Frediano e quello di San Miniato, San Salvi, la Querce, il Romito.

Fra l'Ufizio di San Miniato e quello di Porta Nuova, San Frediano, la Querce, il Romito.

Fra l'Ufizio della Piagentina e quello di San Salvi.

Fra l'Ufizio di San Salvi e quello di Porta Nuova, San Frediano, della Piagentina, la Querce, il Romito.

Fra l'Ufizio della Querce e quello di Porta Nuova, San Frediano San Miniato, San Salvi, il Romito.

Fra l'Ufizio del Romito e quello di Porta Nuova, San Frediano, San Miniato, San Salvi la Querce, e si dovrà tenere le stradale seguente:

Fra la Strada Ferrata e Porta Nuova intorno la Stazione fino alle Mura.

Fra Valfonda e Porta Nuova, Via Valfonda e lungo le Mura.

Fra Valfonda a Strada Ferrata, e San Frediano, Piazza Santa Maria Novella, Via dei Fossi Ponte alla Carraia, Lung'Arno Soderini e le Mura.

Fra Valfonda e Strada Ferrata e San Miniato come sopra e dal Ponte alla Carraia, Via San Spirito e direttamente.

Fra Valfonda a Strada Ferrata e San Salvi, Valfonda Fortezza, Stradoni, Via Settignanese, e Via della Torre.

Fra Valfonda a Strada Ferrata e la Querce, come sopra e dagli Stradoni Via di San Domenico.

Fra Valfonda e Strada Ferrata e il Romito come sopra e dalla Fortezza traversando il Viale Principessa Margherita per il Ponte al Romito direttamente.

Fra la Stazione Croce e Porta Nuova per lo Stradone, intorno alla Fortezza lungo le Mura.

Fra la Stazione Croce e Porta San Frediano, come sopra e dalla Fortezza in Valfonda e quindi come da quell'Ufizio.

Fra la Stazione Croce e l'Ufizio della Piagentina Stradone, Torre Guelfa Via della Piagentina.

Fra la Stazione Croce e San Salvi, Stradoni, Via Settignanese, Via della Torre.

Fra la Stazione Croce e la Querce, Stradoni, Via San Domenico.

Fra la Stazione Croce e il Romito, Stradoni e direttamente.

Fra Porta Nuova e San Miniato, Via della Scala Via dei Fossi Ponte alla Carraia, Via San Spirito e direttamente.

Fra Porta Nuova e San Salvi, lungo le Mura intorno la Fortezza, Stradone, Via Settignanese, Via della Torre.

Fra Porta Nuova e la Querce come sopra e dallo Stradone, Via di San Domenico.

Fra Porta Nuova e il Romito, come sopra e dalla Fortezza al Romito.

Fra Porta San Frediano e San Miniato Borgo San Frediano Via San Spirito e direttamente.

Fra Porta San Frediano e San Salvi come sopra e da Via dei Bardi Ponte alle Grazie lungo l'Arno. Via delle Torricelle, Torre Guelfa, Via della Piagentina, Via Settignanese, Via della Torre.

Fra Porta San Frediano e il Romito, Borgo San Frediano, Ponte alla Carraia, Via dei Fossi Piazza Santa Maria Novella, Via Valfonda intorno la Fortezza.

Fra Porta San Frediano e la Querce come sopra e dalla Fortezza per il Viale Principessa Margherita, fino a Pinti e Via San Domenico.

Fra San Miniato e la Querce Via dei Renai, Ponte alle Grazie Via del Fosso, Via Pinti e Via San Domenico.

Fra San Miniato e il Romito come sopra e da Pinti per il Viale Principessa Margherita direttamente.

Fra San Miniato e Porta Nuova. (Vedi Porta Nuova.)

Fra San Miniato e San Frediano (Vedi San Frediano)

Fra l'Ufizio della Piagentina e San Salvi Via della Piagentina, Via Settignanese, Via della Torre.

Fra San Salvi e la Querce, Via della Torre, Via Settignanese, Stradoni e Via San Domenico.

Fra San Salvi e il Romito come sopra e dalle Stradone direttamente.

Fra San Salvi e l'Ufizio della Fraguntina, idem.

Fra San Salvi e Porta Nuova,

» e San Frediano (vedi le stradale assegnato da questi Ufizi a San Salvi)

Fra la Querce e il Romito, Via San Domenico e gli Stradoni direttamente.

Fra la Querce e Porta Nuova,

» San Frediano,

» San Miniato,

» San Salvi (vedi gli stradali assegnati da questi Ufizi a quello della Querce)

Fra il Romito e Porta Nuova,

» San Frediano,

» San Miniato,

» San Salvi,

» la Querce (vedi gli stradali assegnati da questi Ufizi a quello del Romito)

Non si permetterà il transito degli animali sciolti che nelle prime due ore in cui sono permesse le operazioni daziarie.

È fatta eccezione per i transiti relativi all'Ufizio di Valfonda, a quello della Strada Ferrata e della Stazione Croce i quali potranno effettuarsi a qualunque ora.

Il transito del bestiame dovrà possibilmente esser fatto con la scorta daziaria; dovrà essere effettuato nel termine di due ore, decorso il quale, gli animali si avranno come introdotti in frode.

Art. 23. R. G.

46. — Per ottenere il permesso di transitare con generi soggetti a dazio il conduttore dovrà dichiarare il numero e specie dei colli la qualità e quantità del genere, siccome è prescritto dal primo capoverso dell'articolo 8, salve le limitazioni seguenti, dichiarare l'Ufizio donde effettuerà l'uscita, e dovrà inoltre obbligarsi ad adempire nell'introduzione, nel transito e nell'uscita a tutte le disposizioni relative.

Art. 20. R. G.

47. — Quando per qualsiasi motivo l'Ufizio non può assegnare la scorta, il transito vien fatto sotto cauzione corrispondente al dazio dovuto.

Potrà però il conduttore chiedere la Bolletta di transito con cauzione per i generi che possono essere pesati e riscontrati al netto tanto all'Ufizio d'ingresso che a quello d'egresso.

Sarà nondimeno in facoltà del Capo d'Ufizio di assegnare una scorta d'Ufizio.

La cauzione vien prestata con deposito in contanti ovvero con mallevadoria di persona che il Capo dell'Ufizio, sotto la sua responsabilità, riconosca per solvente.

Nella Bolletta di transito dovrà esser notato in tutte lettere l'ammontare del deposito, o il nome del mallevadore solidale, anche della multa il quale dovrà dichiarare di suo carattere una tal qualità e apporre la sua firma sulla matrice.

Art. 10. R. G.

48. — I generi dichiarati per transito debbono esser debitamente verificati, nelle qualità e quantità, numero e specie dei colli, o capo per capo, e per l'Alcool e l'Acquavite deve verificarsi anche il grado di forza.

Per la verificazione del genere, per i fusti pieni in luogo del peso o della stagliatura se ne potrà indicare la misura descrivendone il diametro massimo e minimo, e la lunghezza.

Il bestiame vaccino si dovrà verificare per la decina quando passa il peso di Chil. 90, nel modo stesso che per l'accompagnatore per i macelli.

Art. 24. R. G.

49. — Riconosciuto il trasporto dichiarato per transito si stacca la Bolletta relativa, nella quale, oltre le indicazioni stabilite all'Art. 35 per le Bollette di sdaziamento, dovrà indicarsi:

A) L'Ufizio di destino, o quello per il quale il genere deve essere estratto dalla linea daziaria.

B) Il termine dentro il quale deve effettuarsi il transito;

C) Il modo di transito, se sotto scorta o con cauzione,

D) L'ammontare e la forma della cauzione.

Art. 19. R. G.

Il termine per l'uscita deve essere sempre proporzionato al solo tempo indispensabile per effettuare il transito.

Tutti i colli e generi, ancorchè non soggetti a dazio, contenenti su di un trasporto per transito debbono esser descritti nella Bolletta.

Il conduttore dei generi per transito con deposito deve firmare la matrice della Bolletta a garanzia dell'adempimento degli obblighi che assume, nel modo stabilito dall'Art. 19.

Per il rilascio di ciascuna spedizione di transito il conduttore dovrà pagare la tassa di spedizione stabilita dalla Tariffa (*B*), unita alle presenti istruzioni.

Art. 19. R. G.

50. — Per i transiti effettuati con la scorta sarà inoltre pagata dall'interessato al Cassiere che rilascia la Bolletta, la tassa stabilita nell'unita Tariffa (*C*) per un termine non maggiore di 6 ore, accrescendosi poi la tassa in proporzione del maggior tempo che venisse impiegato.

Quando non fossero disponibili tanti agenti quanti ne occorrono, sarà in facoltà del Capo d'Ufizio di permettere che il transito si effettui con un minore numero, purchè sia ragionevolmente possibile che il genere possa essere efficacemente vigilato e non ne possa venir danno all'Amministrazione. Il proprietario o conduttore dovrà però pagare le tasse corrispondenti al numero degli agenti di scorta che sarebbero occorsi a tenore dell'Articolo seguente. A una scorta non potrà mai consegnarsi che una sola Bolletta.

51. — Sarà di regola assegnato un agente di scorta

a) Per ogni carrozza o calesse;

b) Per ogni due carri o barrocci;

c) Per ogni quattro bestie da soma;

d) Per ogni sei bestie vaccine;

e) Per ogni branco non maggiore di 25 animali,

f) Per ogni branco di bestiame pecorino e caprino condotto da uno a due pastori,

g) Per ogni fodero.

E per le maggiori quantità di trasporti e di capi di bestiame si aumenteranno gli agenti nelle proporzioni sopra indicate.

52 — Sia il transito effettuato sulla scorta o con cauzione, è vietato uscire dalle stradale assegnate dagli Art. 43 e 45 respettivamente, alterare in qualunque modo il trasporto, togliere, aggiungere o sostituire alcun genere o animale, trattenersi per la via, disfare o aprire alcun collo, e dovrà il trasporto per transito integralmente e direttamente portarsi all' Ufizio daziario per il quale è destinato.

Art. 9 R. G.

53. — Per costringere il conduttore ad adempire a tutti gli obblighi e prescrizioni stabilite per il transito, la scorta ha diritto di reclamare l'assistenza della forza armata e di qualunque agente municipale. Quando le fosse fatto violenza dovrà avanti l'uscita del trasporto, contestare la contravvenzione in presenza del Capo d' Ufizio per dove si dovrebbe effettuare l' estrazione.

Art. 25. R. G. Art. 22. I. G.

54 — Giunti i generi all' Ufizio di uscita, entro il termine stabilito, avanti che escano dalla linea daziaria debbono esser verificati nei modi prescritti per la introduzione.

Art. 25. R. G. Art. 26. I. G.

Se dalla visita non resultano differenze in confronto della Bolletta di transito, effettuata l' uscita del genere, la Bolletta è copiata al Registro dei discarichi (Mod. N. 17) e ne vien fatta la dichiarazione a tergo della bolletta, e se il transito è stato effettuato sotto cauzione o con deposito, si staccano e rilascia il certificato di discarico in prova dell' adempimento degli obblighi assunti e per il ritiro del deposito nel caso di ragione.

55. — Le Bollette di transito con deposito e i certificati di transito debbono sempre esser firmati all' ingresso ed egresso dagli impiegati che hanno verificato il genere, dallo ricevitore e dal Capo d' Ufizio.

Art. 22. I. G.

56 — Riscontrandosi differenza fra i generi e la Bolletta in tutti i casi è trattenuto il genere, e ne è dato avviso immediatamente all' Ufizio che l' ha rilasciata per assicurarsi se la differenza provieno da errore nella compilazione della Bolletta, ovvero da sostituzione sottrazione di generi o da altra infrazione alle obbligazioni assunte dal conduttore.

Nel primo caso previa annuenza dell' Ispettore di Sezione, è corretta la spedizione, nel secondo caso è redatto processo verbale nei modi prescritti dalle presenti istruzioni.

Art. 26. R. G. Art. 25. I. G.

57 — Per i generi accompagnati da Bolletta e cauzione doganale soggetti a Dazio di Consumo, e condizionati in modo da non poterne verificare almeno la qualità senza alterarli, e dichiarati per transito, si verifica il numero e specie dei colli, l' integrità dei bolli e suggelli di cui fossero muniti, quindi a tergo della Bolletta a cauzione si fa la dichiarazione « Messo dall' Ufizio di.... per .... » e con Bolletta di transito nella quale debbono essere descritti il numero e specie dei colli, e indicato il numero, la data e l' Ufizio che ha staccato la Bolletta a cauzione, sono fatti scortare all' Ufizio per il quale debbono uscire dalla cinta daziaria.

Quando si tratti di generi soggetti a dazio dei quali si possa verificare la qualità e quantità, la Bolletta di transito può esser rilasciata col deposito seguendo le norme generali, altrimenti la tassa d' accompagnatura è a carico dell' introduttore.

58. — Per il legname in foderi che verrà fatto transitare per mezzo dell' Arno, dovrà il proprietario o conduttore denunziare il numero dei pezzi, la specie e la misura cubica a norma della Tariffa, all' Ufizio Daziario di San Niccolò ove sarà fatta la Bolletta di transito coll' obbligo della scorta per la Barriera delle Cascine. L' Agente daziario incaricato della scorta presenterà la spedizione al Capo Posto delle Guardie Daziarie, il quale riscontrerà il genere alla sua discesa dalla Pescaja, e trovatolo corrispondere firmerà la Bolletta, la quale, effettuato il transito, sarà discaricata con le norme generali dagli impiegati di servizio alla Barriera delle Cascine.

DEL DEPOSITO

Art. 27 R. G.

59 — I generi soggetti a dazio, esclusi il fosforo, gli oli minerali, le carni fresche, i generi soggetti a deperire e gli animali, sono ammessi al deposito sotto la diretta custodia dell' Ufizio Daziario.

Art. 29 e 34 R. G.

60. — Quando gli introduttori di generi ammessi al deposito vogliono profittare della facoltà di depositare i generi stessi nel Magazzino Daziario dovranno dichiarare agli impiegati dell' Ufizio, per il quale avviene la introduzione la qualità e quantità dei generi per i quali richiedono l' ammissione a deposito. Gl' impiegati dovranno verificare i generi e spedirli all' Ufizio del Magazzino di Deposito con Bolletta di transito con le norme generali relative.

Art. 30 R. G. Art. 28. I. G.

61. — L' Ufizio di Deposito riscontra i generi in presenza al conduttore, e si fa rilasciare dal depositante una dichiarazione scritta e firmata indicante

A) Il cognome, nome e domicilio del depositante e del suo rappresentante;

B) I generi da depositare, la loro qualità e quantità (volume, peso lordo e netto), il valore e per l' alcool e l' acquavite anco il grado di forza

C) I numeri e le marche dei colli in cui fossero rinchiusi.

Quindi in ogni caso ne verifica esattamente la qualità e quantità, discarica la Bolletta di transito e ripone i generi nel Magazzino. I colli vengono posti sotto suggello ove ne siano suscettibili.

Art. 30 I. G.

62 — Subito dopo ricevuti i generi si devono inscrivere progressivamente e cronologicamente nel registro del Magazzino (Modello N° 20) tenuto a

entrata e uscita, ove debbono nel modo stesso notarsi tutte le estrazioni dei generi e le relative spedizioni.

Art. 26 R. G. Art. 29 I. G.

Al depositante è rilasciata una ricevuta staccata da registro a matrice (Modello N° 19). Ogni estrazione di generi deve essere notata a tergo della ricevuta e del registro indicando il numero, la data e la specie della Bolletta rilasciata, la tassa di magazzinaggio e di facchinaggio riscossa e il numero della relativa spedizione.

Queste ricevute sono soggette al bollo di 50 centesimi.

Art. 31 I. G.

Quando tutti i generi sono stati estratti dal Magazzino viene ritirata la ricevuta e allegata alla sua matrice.

In caso di smarrimento della ricevuta, i generi possono essere restituiti previo cauzione del loro valore.

Art. 22 R. G.

63. — I generi possono di regola rimanere in deposito sei mesi non computando i giorni del mese nel quale fu fatto il deposito.

Art. 23 I. G.

È in facoltà dell'Ispettore di sezione di prorogare la durata del deposito per sei mesi ma non più oltre, sicchè dopo un anno i generi debbono essere ritirati dal deposito. Le concessioni di proroga debbono allegarsi alla matrice della ricevuta di deposito.

Art. 24 R. G.

64. — Qualunque sia la causa per la quale i generi sono stati trasportati nel Magazzino di deposito, dopo che vi sono stati tre giorni vi ricorre la tassa di magazzinaggio stabilita nella Tariffa (E) annessa a questa Istruzione. Quando la tassa di magazzinaggio è dovuta, comincia a decorrere dal giorno della introduzione in deposito.

La tassa sarà sempre regolata a mesi; le frazioni di mese contano per mese intero.

Art. 18 I. G.

La tassa di magazzinaggio si soddisfa prima della estrazione dei generi dal deposito, ovvero prima della scadenza del sopra stabilito termine quando si domandi la proroga, e se ne rilascia apposita Bolletta e notasi notandola tanto sulla Bolletta stessa che sulla matrice della ricevuta per deposito.

65. — Le opere di facchinaggio stabilite nell'unita Tariffa (F) sono sempre a carico del proprietario del genere che lo ritira dal deposito.

Art. 24 e 31 R. G.

66. — Il proprietario dei generi depositati, colla permissione del Capo d'Uffizio e l'assistenza degli agenti daziarî può:

A) Aprire i colli ed estrarne i campioni pagando il dazio relativo;

B) Ricondizionare i colli in maggiore o minor numero di recipienti;

C) Apporre nuove marche ai colli o togliere quelle esistenti, lasciando integralmente quelle proprie del Magazzino;

D) Cedere i generi previa la verificazione dei medesimi nel modo stesso che è prescritto per l'introduzione in deposito; sulla ricevuta di deposito e sulla relativa matrice sarà fatta analoga dichiarazione, munita della data e della firma del cedente, del ricevitore e del Capo d'Uffizio.

Tutte queste operazioni debbono essere precedute da richiesta scritta del Depositante da allegarsi al Registro Bolletta di deposito, registrandole, quando occorra, sulla relativa ricevuta.

67. — Se le merci venissero a deteriorare per cattiva condizionatura dei colli o per qualunque altra causa, il depositante è obbligato di ritirare la merce ossia che è in via di dispersione o deperimento. Se non si presenta e si ricusa, si venderanno come è stabilito all'Art. 69.

Art. 25 R. G.

L'Uffizio non resta mallevadore delle avarie e dei deperimenti naturali dei generi depositati, nè dei casi di forza maggiore, tra cui è da annoverarsi il furto senza colpa o negligenza degli impiegati addetti al deposito.

Art. 29 R. G. Art. 27 I. G.

68. — Se il proprietario vuole estrarre tutti o porzione dei generi deve farne richiesta specificata nelle forme prescritte all'Art. 66 indicando la loro nuova destinazione.

Se i generi che si estraggono sono immessi in consumo entro la linea daziaria, dopo avere effettuate le debite verificazioni della qualità e quantità, si rilascia la consueta Bolletta di sdaziamento; e se si esportano dalla linea daziaria, si muniscono di Bollette di accompagnatura colle norme relative al transito.

Le diminuzioni che risultassero sulla quantità dei generi depositati non saranno bonificate, ovunque che la dichiarazione di introduzione dovrà essere esaurita integralmente.

Art. 26 R. G. Art. 34 I. G.

69. — Decorso il tempo pel quale è concesso il Deposito dei generi senza che sia ottenuta la proroga, o scaduta anche questa, l'Uffizio invita il depositante a presentarsi nel termine di giorni 15 per compiere quanto gli incombe onde effettuare il ritiro. Se non si presenta, i generi si ritengono come abbandonati e possono esser venduti al pubblico incanto nei modi prescritti dal Regolamento.

L'apertura dei colli in assenza delle persone interessate deve esser fatta coll'intervento dell'autorità giudiziaria.

La somma incassata, dedotti i diritti daziarî, le tasse di magazzinaggio e facchinaggio e le spese, è consegnata al proprietario, ovvero depositata nella Cassa Comunale a sua disposizione per il tempo stabilito dall'Art. 150.

Fino a che non sia eseguita la vendita, i depositanti possono ricuperare il genere pagando i diritti e tasse dovute e le spese occorse.

Art. 41 R. G. Art. 32 I. G.

70. — L'Amministrazione Militare che istituisse nei Comuni chiusi depositi di generi di sua spettanza per somministrarli direttamente alla truppa, può introdurli nei magazzini proprî sotto l'osservanza delle seguenti discipline:

A) L'Amministrazione Militare non presta alcuna cauzione;

B) I magazzini militari devono essere notificati all'Autorità Daziaria.

C) Le dichiarazioni per introduzione in deposito si presente dall'Autorità militare all'Ufficio d'ingresso, mediante richiesta a stampa staccata da Registro a matrice col bollo d'Ufficio.

Eseguite le necessarie verificazioni, è rilasciata all'introduttore una Bolletta speciale d'accompagnatura a matrice (Mod. N° 23) colla quale i generi debbono essere accompagnati al destino e il ricevente ne stacca lo scontrino che con analoga annotazione rimette all'Ufficio Daziario che l'ha emesso.

Quando il genere non sia a condotta del Treno d'armate si affiderà alla scorta di una Guardia Daziaria la quale dovrà riportare all'Ufficio lo scontrino debitamente attergato.

D) Per l'esportazione dal Comune dei generi che furono introdotti in deposito e loro derivati basta la presentazione per parte dell'Autorità Militare all'Ufficio Daziario d'egresso di un'altra richiesta simile alla suddetta.

E) Dopo le occorrenti verificazioni e la conta dei generi, l'Ufficio Daziario rilascia a quello Militare per propria garanzia un certificato di discarico staccato da registro a matrice (Mod. N 13).

F) Allo spirare di ogni trimestre, l'Amministrazione Militare rimette all'Ufficio del Magazzino di deposito un conto delle fatte introduzioni ed esportazioni dei generi e di quelli consumati nel Comune.

G) Finalmente sul fondamento del suddetto conto confrontato col proprio Registro, il magazziniere del Magazzino di deposito chiude il Registro di Magazzino, e sottratte le estrazioni dei generi dal Comune e l'avvenuto consumo nel medesimo, stabilisce le specie e quantità dei generi in rimanenza da riportarsi in dare nel successivo trimestre. Compilato poscia un estratto dal registro di Magazzino, il magazziniere suddetto provoca la revisione ed approvazione dei conti per parte della Revisione liquida in concorso dell'Amministrazione Militare il Dazio da soddisfarsi dalla medesima sui generi consumati nel Comune durante il trimestre.

Il versamento nella Cassa Comunale si fa dalla Amministrazione militare nel successivo trimestre.

Da simili eccezionali concessioni sono esclusi i fornitori militari.

INTRODUZIONI TEMPORARIE.

Art. 56. R. G. Art. 58 L. G.

71. — È permesso introdurre e tenere temporariamente animali vaccini, pecorini e caprini nell'interno della cinta per allevamento, per pascolo e per lavoro, colla osservanza delle seguenti prescrizioni.

72. — In adempimento all'Art. 60 del Regolamento di Polizia Municipale si dovrà domandare il permesso al Sindaco per tenere temporariamente gli animali suddetti entro la linea daziaria indicando il numero, la specie e l'uso per il quale sono introdotti e la stalla ove debbono essere tenuti.

73. — Ogni volta che si vorrà effettuare l'introduzione di cui trattasi, se ne domanderà licenza al Direttore di Polizia Municipale, indicando il giorno, l'ora e l'Ufficio per il quale si intenda effettuarla. Nella licenza d'introduzione dovrà essere indicato dal Direttore medesimo lo stradale da tenersi e detta licenza dovrà essere esibita all'Ispettore delle Guardie di Vigilanza che la munirà del visto. Senza questo visto non si rilascerà la Bolletta d'introduzione, nè si permetterà la introduzione.

Con questa licenza lo introduttore si presenta al Magazzino di deposito e richiede le occorrenti Bollette d'introduzione temporanea depositando per ogni capo le somme rispettivamente stabilite dall'Art. 19.

Il Magazziniere noterà tanto sulla matrice quanto sul volante la qualità e stato dell'animale, il dazio scosso, la data, e il numero progressivo del permesso, il giorno, l'ora e l'Ufficio dal quale si effettuerà la introduzione, il tempo per il quale è valida.

Per ogni capo vaccino rilascerà una sola spedizione.

Può essere fatta una sola spedizione per più capi ovini.

74. — Munito della Bolletta d'introduzione temporaria l'introduttore si presenterà, esclusivamente nel giorno ed ora stabilito, all'Ufficio Daziario d'ingresso indicato, esibirà ambedue i documenti al Capo d'Ufficio, e questi dopo che sono state fatte le verificazioni opportune e trovati gli animali corrispondere in numero e specie alla Bolletta, ne permetterà la introduzione, attergando ambedue i documenti, che restituirà al Conduttore.

Le Bollette d'introduzione temporanea saranno firmate dagli Impiegati che hanno verificato il bestiame, dallo Stradino e dal Capo d'Ufficio e vi sarà indicato esattamente il giorno e l'ora della introduzione.

76. — Il bestiame minuto nato durante il pascolo può essere introdotto senza che sia necessaria l'emissione di alcun documento, e il Cassiere Capo d'Ufficio ne trattenerà il deposito fissato dall'Art 19 delle presenti istruzioni rilasciando una ricevuta di Deposito (Mod. N° 60) colla quale l'introduttore entro tre giorni dovrà presentarsi all'Ispettore delle Guardie di Vigilanza e munito del suo visto, esibirla al Magazzino di Deposito la Bolletta d'introduzione temporaria.

La Bolletta di Deposito rilasciata alla porta rimarrà affissa alla matrice della Bolletta d'introduzione temporaria.

76. — Entro i cinque giorni da quello della introduzione l'Ispettore delle Guardie di Vigilanza farà verificare gli animali introdotti, constatare che siano muniti della Bolletta d'introduzione temporaria, ed essendo in regola farà apporre loro un collare col bollo d'uso.

77. — Qualunque sia la data nella quale sono rilasciate le Bollette d'introduzione temporaria, sono valide a tutto il 31 Dicembre dell'anno in corso.

Previa verificazione della esistenza degli animali, risultante dalla attestazione della Ispezione di Vigilanza e previa l'esibita del permesso del Sindaco di tenere le stalle in città, al primo Gennaio di ciascun anno le Bollette d'introduzione temporaria possono essere rinnovate.

Le Bollette delle quali è scaduto il termine si hanno per non esistenti e si contesta la contravvenzione.

Si contesta pure la contravvenzione per gli animali introdotti e nati, nelle stalle dei quali il tenitore non siasi provveduto nel tempo prescritto della Bolletta d'introduzione.

Art. 48 § G. Art. 50 § G.

78. — Gli animali nati dalle bestie introdotte temporariamente debbono dichiararsi all'Ispettore delle Guardie di Vigilanza, che rilascerà un Ordine al Magazziniere perchè ne riscuota il deposito, e si procederà conforme è detto all'Art. 73.

Questa dichiarazione deve esser fatta entro i cinque giorni da quello della nascita, o prima, se l'animale vuolsi macellare o esportare fuori della città.

79. — Gli animali introdotti temporariamente sono soggetti alle visite bimestrali delle Guardie di Vigilanza, le quali debbono notare a tergo della Bolletta d'introduzione temporaria la visita, come pure i passaggi da uno stato all'altro degli animali.

Quando a principio d'anno si rinnovano le Bollette, il Magazziniere esige il deposito suppletorio che occorre dichiarando sulla nuova Bolletta lo stato all'introduzione e il fatto passaggio.

Oltre le visite bimestrali le Guardie di Vigilanza possono visitare le stalle ogni qualvolta lo credono opportuno.

Art. 53. § G.

80. — Quando il proprietario voglia estrarre momentaneamente gli animali dovrà mostrare la Bolletta d'introduzione temporaria all'Ufficio d'egresso, il quale, verificati gli animali rilascerà una Licenza d'estrazione temporaria staccata da registro a matrice (Modello N° 15) conforme e con le norme stabilite all'Art. 95, notandovi il numero e la data della Bolletta d'introduzione temporaria la quale ritiene in Ufficio fino al ritorno dell'animale.

L'esibizione della Bolletta non occorre per gli animali caprini e pecorini.

Art. 47 § G.

81. — Per gli animali che si vogliono fare uscire definitivamente dalla città, ovvero macellarsi ai pubblici Macelli, il proprietario ne domanderà licenza al Direttore di Polizia Municipale e si procederà conforme è indicato dal 1° e 2° paragrafo dell'Art. 73.

Se l'animale deve uscire dalla cinta daziaria, le Guardie di Vigilanza ne constateranno alla stalla l'identità e lo scorteranno alla Porta d'egresso. Quivi gli sarà tolto il bollo e ne sarà permessa la estrazione, facendosene annotazione firmata dal Caricere, dallo Stradiere e dalle Guardie di Vigilanza sulla Bolletta che a cura e col visto dell'Ispettore delle Guardie di Vigilanza, sarà trasmessa al Magazziniere per la restituzione del deposito.

Art. 61 1. G.

Se l'animale deve essere macellato constatata l'identità, sarà scortato ai pubblici Macelli ove staccato il bollo, si procederà allo sdaziamento riscuotendo la totalità del dazio, notando sulla spedizione la provenienza dell'animale nei modi soliti e facendo a tergo della Bolletta di introduzione temporaria analoga annotazione. Le Bollette d'introduzione temporaria sarà nei modi e per gli effetti di che all'Articolo precedente trasmessa al Magazziniere.

Il tenutario dovrà fare la ricevuta del ritirato deposito sulla matrice e sul volante della Bolletta d'introduzione temporaria.

82. — Venendo a morte qualcuno di questi animali, oltre l'immediato avviso da darsene all'Autorità Municipale, conforme al disposto dell'Art. 57 del Regolamento di Polizia, dovrà il proprietario avvisarne l'Ispettore delle Guardie di Vigilanza perchè ordini alle Guardie di constatarne alla stalla la identità e scortarlo ai pubblici Macelli ove sarà staccato il bollo e fatte a tergo della Bolletta d'introduzione temporaria le dovute annotazioni e la ricevuta del Direttore di quello Stabilimento.

La Bolletta così attergata sarà trasmessa al Magazziniere nei modi e per gli effetti di che all'Articolo 81.

Quindi secondo l'uso che sarà fatto dell'animale, in conformità delle prescrizioni dell'Ufficio Sanitario sarà da questo rimesso il certificato d'interramento all'Ufficio delle Revisioni del Dazio di Consumo o ne sarà riscosso il dazio che potesse ricorrere all'Ufficio dei Macelli.

83. — Le cessioni debbono preventivamente notificarsi all'Ispettore di Vigilanza il quale darà avviso della notificazione al Magazziniere che riscuote il deposito dal cessionario crea le relative Bollette d'introduzione temporaria e sfoga quella antecedentemente fatta al cedente restituendogli il deposito nel modo indicato all'Art. 81.

84. — Le tasse e le mercedi dovute per il rilascio delle Bollette d'introduzione, per le scorte le visite, il bollo, sono stabilite dalle Tariffe (*B* e *D*) unite alle presenti Istruzioni.

85. — Per il bestiame che per lavoro o per trasporto si voglia far circolare entro la linea daziaria, il proprietario possidente dovrà preventivamente farsi riconoscere al Capo Ispettore, provare la possidenza e sottoscrivere una malleveria al portatore (Mod. N° 35) di Lire 500 valida per due anni.

L'Ufficio daziario d'ingresso, previo deposito della suddetta malleveria o di ogni altra che a sua responsabilità il Capo d'Ufficio crederà potere accettare rilascerà una licenza di circolazione staccata da Registro a matrice (Mod. N° 11) valida al

più per 12 ore. L'estrazione degli animali dovrà farsi nel termine assegnato e per il medesimo Ufficio, che ritirerà la licenza concessa, e restituirà o annullerà la malleveadoria.

È in facoltà dell'Ispettore di Sezione di prorogare il termine come sopra stabilito avvisandone volta per volta l'Ufficio Daziario. Decorso il tempo concesso gli animali si avranno per introdotti in frode e l'introduttore e il mallevadore saranno tenuti solidalmente al pagamento del dazio e delle multe.

Non è permesso valersi della licenza di circolazione per effettuare il transito da altro Ufficio ricorrendo in tal caso la Bolletta di transito, che però può essere rilasciata col deposito della malleveadoria e senza obbligo di scorta.

Per il rilascio di queste malleveadorie è dovuta la indennità e emolumenti stabiliti nelle Tariffe (B) annesse alle presenti Istruzioni.

Art. 86 L. G. 86 — Ogni qualvolta sono presentati ad un Ufficio daziario generi od animali soggetti a dazio da consegnarsi all'autorità giudiziaria quali corpi di delitto ne vien permessa l'introduzione a richiesta degli agenti della pubblica forza che gli scortano o del Pubblico Ministero, osservandosi le regole stesse che per il transito dei generi con Bollette e cauzione doganale (Art. 57). Quando i generi o gli animali sono accompagnati dai suddetti agenti non occorre scorta daziaria nè cauzione. Sulle Bollette di transito e relativa matrice dovrà in tal caso esser notata la relativa destinazione e che ne richiese la introduzione. Quando non sono nel modo che è detto sopra accompagnati, allora si fanno scortare dall'Ufficio e l'agente daziario di scorta si fa fare sulla Bolletta di transito la ricevuta della consegna del genere. — Pel rilascio di questi generi l'Autorità giudiziaria ne avverte l'Ufficio di Finanza per la riscossione del dazio se debbono conservarsi o consumarsi entro la città, o per vigilarne l'uscita se debbono essere esportati.

DELLE SPEDIZIONI CONDIZIONATE.

Art. 50 R. G. 87 — È permessa la reintroduzione temporaria delle cera lavorata per ardere, col rilascio di una licenza d'importazione temporaria nel modo stabilito in queste Istruzioni e col pagamento del dazio sulla quantità consumata nell'interno della linea daziaria.

88. Gli introduttori che vogliono godere del beneficio della licenza d'importazione temporaria dovranno dichiarare il genere nella sua qualità e quantità all'Ufficio d'ingresso e da questo con Bolletta di transito e colle norme stesse che all'Art. 48 sarà fatto scortare all'Ufficio del Magazzino di deposito il solo autorizzato al rilascio delle spedizioni condizionate con fido del dazio.

Ivi giunti, devesi immediatamente verificare la certezza della dichiarazione, discaricarsi l'accompagnatura e farsi le spedizioni condizionate richieste estendendole sul discarico che sopra.

89. — Le spedizioni condizionate (Modello N° 18) sono a matrice e valide per sei mesi. L'Ispettore di Sezione è autorizzato a prorogarle per altri sei mesi. La proroga è partecipata all'Ufficio di deposito.

La Bolletta della spedizione condizionata si stacca al momento che si effettua la estrazione del genere dal Magazzino. Il tempo utile comincia a decorrere dal giorno della estrazione.

Se si termini dell'Art. 64 ricorre la tassa di magazzinaggio, il pagamento si nota sulla Bolletta e sulla matrice.

90. — Avanti che sia spirato il termine valido della spedizione e quando non vi sia alcuna ragione per contestare contravvenzione o frode, il pagamento del dazio risolve l'obbligo della riesportazione. Il pagamento sarà effettuato all'Ufficio del Magazzino di deposito ove sarà fatta la relativa annotazione, munita del bollo d'Ufficio, a tergo della spedizione condizionata la quale, rimessa alla Revisione insieme alla Bolletta di adempimento, autorizzerà questo Ufficio a rilasciare il Mandato per la restituzione del deposito.

91. — Quando vogliasi effettuare la esportazione dalla cinta daziaria dovrà il genere esser portato all'Ufficio del Magazzino di deposito ed ivi essere esattamente verificato nella qualità e quantità, e quindi con Bolletta di transito fatto scortare all'Ufficio d'onde se ne vuole effettuare la estrazione che discarica l'accompagnatura con le norme generali.

Estratto tutto il genere o pagato il dazio sulla quantità restata per consumo, viene sfogata la licenza d'importazione temporaria e restituito il deposito conforme è stabilito all'Art. 90.

Nè il cerume nè la cera greggia possono servire a slegare le spedizioni condizionate per cera lavorata da ardere.

92. — Decorso il termine assegnato alla spedizione o la proroga concessa il genere si avrà come introdotto in frode, ritenendo il deposito in pagamento del dazio e procedendo per le multe ai termini di ragione.

93. — Per ciascuna spedizione condizionata rilasciata sarà dovuto l'emolumento stabilito nell'annessa Tariffa (B).

Le tasse d'accompagnatura sono a carico del proprietario o conduttore.

94. — Mediante il rilascio di una Licenza d'estrazione temporaria è pure permessa l'esportazione della cera lavorata per ardere e dell'olio di lino per cuocere, colla facoltà della libera reintroduzione nei modi e termini stabiliti in queste istruzioni.

95. — È in facoltà dei Capi d'Ufficio delle Porte di rilasciare le spedizioni condizionate per i suddetti generi che non importino un dazio maggiore di lira una, a coll'obbligo della reintroduzione dallo stesso

Ufizio entro 10 giorni da quello che furono rilasciate.

È pure in loro facoltà il rilasciare le licenze d'estrazione temporaria valide dall'aperto all'ora di notte per il bestiame introdotto temporariamente o che si estrae per pascolo, per frutto, per lavoro o trasporto, conforme è disposto all'Art. 80.

Queste spedizioni saranno staccate da un registro a matrice (Mod. N° 15), e quando sono rientrate verranno ritirate, e una ricevuta rilasciata al conduttore.

96. — Le licenze di estrazione temporaria per maggiore quantità di dazio (Mod. N° 16) saranno rilasciate dall'Ufizio del Magazzino di deposito, ove dovrà esser condotto il genere verificato nella qualità e quantità e fatto scortare alla porta per la quale se ne vorrà effettuare l'estrazione con Bolletta di transito, e con le norme generali. Quelle per l'olio di loro saranno valide per un mese, quelle per la cera per sei mesi. — L'Ispettore di Sezione ha facoltà di prorogarle di eguai tempo.

97. — Avanti che siano spirati i termini concessi, il genere dovrà esser ritornato in città facendolo scortare con Bolletta di transito dalla Porta all'Ufizio del Magazzino, ove sarà riscontrato, quindi discaricata la Bolletta di transito, fatta la dichiarazione col Visto a tergo della licenza d'esportazione temporaria, e se sfogata, ritirata per esser rimessa alle Revisioni.

Decorso il termine stabilito o la proroga concessa, le licenze rimangono invalidate e per introdurre il genere ricorre il dazio relativo.

Non è ammessa la reintroduzione del cerume o della cera greggio all'appoggio di una licenza d'estrazione per cera lavorata per ardere.

98. — Le tasse d'accompagnatura sono a carico del conduttore o proprietario.

Per ciascuna spedizione condizionata sarà dovuto l'emolumento stabilito nell'annessa Tariffa (B).

99. — Continueranno a permettersi le rimacinature dei grossami di semolino nelle Molina di San Gregorio colla libera esportazione dei grossami rimacinati previe le solite cautele per garantire la pubblica igiene e la finanza municipale, e la corresponsione degli emolumenti conforme la unita Tariffa (D).

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA VIGILANZA

Art. 69. R. 6. Art. 66. 1. 2. Delib. Com. 31 Dic. 1869. Decreto della Dep. Prov. 5 Febb. 1870.

100. — La zona di sorveglianza stabilita coll'Art. 69 del Regolamento Governativo per l'esecuzione della Legge e del Decreto luogotenenziale 28 giugno 1866 sulla tassa governativa e dazio comunale di consumo approvato con Regio Decreto del 25 novembre 1866, è estesa a tutto il territorio del Comune di Firenze fuori della linea daziaria, dimodochè senza il permesso del Sindaco sulle domande in scritto della parte interessata è proibito depositarvi e ammassarvi generi soggetti a dazio ad eccezione dei prodotti del suolo.

101. — Non sono compresi in queste proibizioni i depositi autorizzati nell'interno delle Stazioni delle Ferrovie.

Costituirà deposito nel senso dell'Articolo precedente qualunque approvvigionamento dei generi sopra indicati che non sia prodotto dei beni posseduti o dell'industria esercitata dal loro detentore nello stesso territorio, o che ecceda i bisogni della industria che esercita, o i bisogni della sua famiglia e lo smercio al minuto ch'egli sia autorizzato a fare al pubblico.

102. — Senza il permesso della Giunta Municipale è pure proibito lo erigere fabbricati far piantagioni, rialzamenti o altre opere che possano favorire le frodi o render difficile la sorveglianza lungo la linea daziaria all'esterno a minor distanza di cinquanta metri dal limite estremo esterno di ciò che costituisce la linea daziaria stabilita dall'art. 2 delle presenti istruzioni.

Intorno al ponte stradale della ferrovia entro la linea daziaria e all'esterno del muro di cinta delle Stazioni, entro la distanza di metri 10.

Dalla Pescaia di San Niccolò fino a 26 metri oltre l'angolo esterno dell'Affrico è proibito dal tramontare al levare del sole ai pedoni, trasporti e animali percorrere l'alveo o greto del fiume e tutte le barche dovranno esser fermate alla riva mostra non più in basso che il Ponte di ferro.

In tutto questo tratto del fiume Arno non si potranno tenere barche o analoghi veicoli senza permesso dell'Ispettore di Sezione.

103. — Nelle mura, bastioni, casseggiati, pescaie ed altro che formano la linea daziaria è vietato il fare aperture, lo scavare acquedotti che passino sotto la linea stessa, il danneggiare o smuovere le barriere o i segnali, l'appoggiarvi qualunque oggetto che ne faciliti la scalata o il salirvi, e l'introdursi nei fossati e depositarvi e trasportarvi qualunque genere.

104. — È proibito percorrere l'Arno fra Pescaia e Pescaia con barchette di qualunque sorta senza espressa licenza dell'Ispettore di Vigilanza: non osservando le prescritte discipline o in qualunque modo favoreggiando le frodi i proprietari incorreranno nelle pene comminate dal Rescritto Sovrano de 6 Agosto 1821, oltre quelle relative alle contravvenzioni alla Legge e al Regolamento sul Dazio di Consumo.

È anche proibito ai pedoni, barche e trasporti d'ogni genere avvicinarsi a meno di 20 metri di distanza sì all'esterno che all'interno delle Pescaie medesime per qualsivoglia motivo.

105. — In conformità della notificazione della Prefettura di Firenze del 5 Novembre 1855, e con le pene in essa stabilite oltre quelle incorse per contravvenzione alla Legge e Regolamento sul Dazio di Consumo, è proibito ai conduttori delle barche risalire il fiume Arno superiormente al Ponte sospeso

del Pignone, e così tanto di giorno che di notte senza espressa licenza dell'Ispettore di Sezione.

È anche vietato ai pedoni d'inoltrarsi dopo il tramonto del sole sul greto del fiume oltre la linea del Ponte stesso in direzione della città.

Le Guardie Daziarie e gli agenti della Pubblica Forza potranno procedere all'arresto dei contravventori che non potessero dare discarico di sè.

106. — Non possono essere accordati i permessi di che negli Art. 100 e seguenti a chi fu condannato per frode o contravvenzione, a meno che dalla condanna non siano decorsi tre anni, e neppure quando per le circostanze locali possano avere per scopo precipuo trasgredire alla Legge e Regolamento sul Dazio Consumo.

Art. 55, R. G. Art. 47 L. G.

107. — I mulini e i locali necessari a condurli e ad essi aggregati che possono aver comunicazioni interne con altri edifizi o case di abitazione, ed ove ne abbiano gli esercenti sono obbligati a chiuderle.

Le stanze aggregate con interna comunicazione ai mulini sono considerate come continuazione dei mulini stessi.

Questi edifizi debbono esser visitati ed esaminati dagli Agenti Daziari che attestano lo stato in cui si trovano mediante processo verbale.

Alla visita interviene oltre il proprietario o suo rappresentante un Membro della Giunta Municipale; ed il processo verbale è steso in triplice esemplare, di cui uno si rilascia alla parte, l'altro si ritiene dall'Ufizio e l'ultimo si rimette all'Autorità Daziaria.

Nello stesso processo verbale si descrivono le opere bisognevoli per ridurre l'edifizio alle prescritte condizioni e si assegna il termine entro il quale l'esercente deve eseguirle a sue spese.

Trascorso questo termine senza che siano adempite le dette prescrizioni, l'Amministrazione ordina la chiusura del mulino.

Volendosi fare delle variazioni nell'edifizio che serve ad uso di mulino, deve presentarsene dichiarazione scritta, almeno otto giorni prima di porvi mano, all'Autorità daziaria.

Art. 91 R. G.

108. — Sono sottoposti a particolare vigilanza i locali in cui si tengono generi ed animali introdotti temporariamente.

I mulini esterni e forni contigui.

I fondi in cui si producono uva ed ulive.

Art. 28. Legge.

Gli agenti dell'Amministrazione potranno di giorno entrare in quei locali nelle ore in cui sono aperti per farvi le necessarie verificazioni.

In tempo di notte e quando i locali sono chiusi, non fanno verbalmente la richiesta per l'intervento dell'Autorità giudiziaria o di quella di pubblica sicurezza o del Sindaco o del suo delegato.

Art. 94. R. G.

Collo stesso intervento potranno eseguire verificazioni nelle case dei privati quando si tratti di contravvenzioni flagranti.

Art. 92 R. G.

109. — Gli Agenti Daziari debbono

Vigilare che non si commettano frodi per mezzo di aperture fatte nelle mura o per mezzo delle fogne, viadotti, passatoi ec.

Contestare le contravvenzioni e sequestrare i generi, gli animali, e le cose che in frode del dazio o senza osservare le prescritte discipline s'introducono o si tenta d'introdurre o si mettono in circolazione entro la linea daziaria.

Quando siavi indizio di frode fanno trasportare i detti oggetti e generi al prossimo Ufizio daziario perchè sia proceduto a norma della legge e del regolamento.

Art. 66. L. G.

110. — All'interno delle Porte e Barriere poste sulla linea daziaria ed all'esterno degli altri Ufizi i detti agenti debbono invigilare che non siano introdotti di nascosto generi soggetti a dazio, ovvero senza che siano adempiute le pratiche prescritte.

Art. 76 L. G.

È in facoltà degli Agenti Daziari incaricati della vigilanza di visitare e riscontrare nuovamente i generi introdotti prima che siano giunti al destino, confrontare la loro corrispondenza con i documenti che gli accompagnano, ritirare le Bollette di sdaziamento mediante il rilascio di una controbolletta a matrice, alla quale viene contrapposta la Bolletta ritirata, contestare le contravvenzioni e nel solo caso di errore di tassazione, ricondurre il conduttore all'Ufizio per soddisfare o riferire la differenza.

Art. 67. L. G.

111. — Quando vien fatta una seconda verificazione delle qualità e quantità dei generi od animali da introdursi nel Comune chiuso, la riscossione del dazio si fonda sul nuovo resultato ottenuto.

Art. 9. R. G.

112. — Ove non sia presente e in servizio alcuno impiegato addetto all'Amministrazione del Dazio di Consumo qualunque Agente Comunale o della pubblica forza può contestare la contravvenzione alla Legge e Regolamento sul Dazio di Consumo, facendo riportare i generi frodati o per i quali vi fosse fondata presunzione di frode, al più vicino Ufizio Daziario.

DELLE FRODI E CONTRAVVENZIONI.

Art. 98 R. G.

113. — È considerato in frode tutto ciò che essendo soggetto a dazio trovasi

A) Depositato od ammassato nella zona di sorveglianza stabilita dall'Articolo 100 delle presenti Istruzioni e introdotto o depositato nelle mura o entro i fossati della linea daziaria senza il prescritto permesso.

B) Introdotto entro la linea daziaria senza averne fatta la prescritta dichiarazione, e pagato il dazio corrispondente o nascosto in modo da fare presumere il proposito di sottrarlo al pagamento del dazio, od infine dichiarato in quantità o qualità differenti dalle reali.

C) Introdotto per transito, per deposito o temporaneamente, e sottratto, o cambiato, o di cui non

sia provato l'uscita, o deviato dal cammino o discaricato entro la cinta prima di uscirne o di giungere all'Uffizio di destino.

D) Gli estvoli introdotti per deposito temporariamente, nuovi o già mutuati entro la cinta, rinvenuti circolanti e tenuti senza esser bollati.

E) I cereali infranti o brillati e le farine estratte dai mulini senza avere pagato il dazio.

F) Le uve e le altre prodotte nei fondi posti nella cinta daziaria senza averne fatta la preventiva dichiarazione nei termini prescritti, e così il vino e l'olio da tali generi ricavato.

Ed in generale qualunque azione od omissione evidentemente diretta a defraudare il dazio dovuto.

114. — La frode per omessa dichiarazione non si intenderà consumata che quando i conduttori o portatori di generi soggetti a dazio avranno pagato al Cassiere od altro dazio, diritto o tassa qualunque e ritirata la relativa spedizione, ovvero avranno oltrepassato i limiti daziari o la linea doganale senza fare la prescritta dichiarazione.

Art. 94 R. G.

115. — Sono considerate come contravvenzioni tutte le azioni ed omissioni colle quali si è trasgredito alle disposizioni delle Leggi sul Dazio Consumo del 3 luglio 1864 e 28 giugno 1866 e successivo Regolamento, e tutte le frodi di cui non possasi precisare la quantità di generi coi quali furono commesse.

116. — In conformità dell'Art. 24 della Legge 3 luglio 1864, e Art. 11 della Legge 28 giugno 1866 sarà punito con multa non minore del doppio del dazio dovuto, nè maggiore del decuplo, chi in frode delle legge introduce oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai Regolamenti sul dazio, o notifichi quantità o qualità inferiori alle reali, e in generale chiunque in qualsiasi modo sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.

Ogni contravvenzione agli altri obblighi della Legge ed alle discipline del Regolamento sarà punita con una multa da 5 a 150 lire.

117. — Le pene comminate per le frodi e contravvenzioni sono applicabili a ciascun autore.

Art. 25 Legge Art. 95 R. G. Art. 80 Regol. Dogan.

118. — Nei casi di frode o attentato di frode si applicano agli assicuratori le pene comminate per gli autori.

I complici verranno puniti ciascuno con una multa da lire 10 a 500.

Nei casi di connivenza i proprietari, e conduttori dei generi sono tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono i loro agenti.

Art. 25 Legge. Art. 92 R. G. Art. 91 Regol. Dogan. Art. 25 Legge.

119. — A colui che dopo essere stato condannato tre volte commetterà una nuova contravvenzione, oltre il massimo della multa potrà, se le circostanze dimostrino che si tratti di contrabbando per speculazione, essere applicata la pena del carcere estendibile a tre mesi.

Il massimo della pena sarà sempre applicato agli impiegati dello Stato e dei Comuni, agli agenti della forza pubblica, alle Guardie Doganali, ed alle Guardie Comunali che abbiano partecipato al contrabbando.

Art. 92. Regol. Dogan.

Le suddette pene saranno applicabili senza pregiudizio delle maggiori che fossero stabilite dalle altre Leggi penali.

120. — Le pene comminate dalle Leggi per le falsificazioni per le alterazioni di Documenti, per le frodi e per la resistenza agli Agenti della Forza Pubblica, non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate dagli Art. 21 del luogotenenziale Decreto 28 giugno 1866 N° 3018, e 21 della Legge 3 luglio 1864, Art. 116 e seguenti delle presenti istruzioni.

Art. 25. Legge. Art. 96. R. G. Art. 84 Regol. Dogan.

121. — Gli Agenti Daziari non possono arrestare i contravventori che quando la contravvenzione sia flagrante e accompagnata da alcun reato punito dalla Legge con pena corporale, e nel caso di frode il contravventore sia ignoto e non dia cauzione.

Art. 26. Legge Art. 102. R. G. Art. 89 Regol. Dogan.

Essi avranno diritto a garanzia delle multe di sequestrare, oltre i generi caduti in contravvenzione, anche i recipienti e veicoli coi quali è trasportato il genere caduto in contravvenzione e dovranno condurre i contravventori e i generi sorpresi al l'Uffizio Daziario più vicino per la compilazione del processo verbale.

Art. 21 22 e 25. Legge Art. 89 Regol. Dogan Art. 103. R. G. Art. 128. I. G.

122. — L'Uffizio dove furono portati i generi e condotti i contravventori o dove fu constatata la contravvenzione, deve compilare immediatamente il processo verbale (Mod. N° 34). Questo può essere omesso quando il Capo d'Uffizio fosse competente a giudicare della contravvenzione, e il contravventore facesse domanda a forma dell'Art. 125 di essere da esso giudicato.

Art. 25. Legge. Art. 104. R. G. Art. 96. Regol. Dogan.

In caso d'incompetenza il Capo d'Uffizio trasmette subito il processo verbale all'Ispettore di Sezione, e fa scortare il genere legalmente assicurato, con Bolletta di transito all'Uffizio di Deposito.

Se fosse autorizzato ad infliggere la multa con eso e sdaziare il genere fa scortare questo all'Uffizio competente, dichiarando sulla Bolletta di transito la multa inflitta, previa l'osservanza delle disposizioni dell'Art. 125.

Se la contravvenzione è connessa con altra riguardante le leggi doganali, i generi si tengono in custodia dall'Uffizio doganale, sebbene il processo verbale che si riferisce ai Dazi di Consumo debba rimettersi all'Ispettore. Quando non siano applicabili le disposizioni dell'Art. 125 la Direzione provoca il giudizio del Tribunale competente.

Art. 128. I. G.

123. — Il processo verbale di contravvenzione deve indicare:

Art. 104 R. G. Art. 120 I. G.

A) Il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui è compilato.

B) Il nome, cognome e grado dell'impiegato che lo stende,

C) Il nome, cognome e qualità di quelli che hanno avuto parte allo scoprimento della contravvenzione;

D) Il nome, cognome, qualità e domicilio dei testimoni che per invito dello Ufizio e degli scopritori o per altra causa fossero intervenuti;

E) Il nome, cognome, domicilio, età, nome del padre e condizione del contravventori. Se il contravventore fosse ignoto o assente, o fuggito, ovvero avesse ricusato di venire presso l'Ufizio si fa speciale menzione di tali circostanze;

F) La dichiarazione delle comunicazioni ricevute confidenzialmente quando lo scoprimento è dovuto a segrete rivelazioni;

G) Il fatto che costituisce la contravvenzione con tutte le circostanze di luogo e di tempo che lo hanno preceduto accompagnato e seguito;

H) La qualità, quantità e valore dei generi sequestrati o depositati presso l'Ufizio Daziario, l'importare del danno e gli articoli della legge a cui si riferisce la contravvenzione;

I) Le dichiarazioni dell'imputato e le osservazioni degli scopritori della contravvenzione.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dal contravventore, dagli scopritori della contravvenzione, da chi lo ha compilato e da tutte le persone intervenute, e se alcuno non sa scrivere o se rifiuta di sottoscrivere ne vien fatta speciale menzione.

Il contravventore ha diritto di averne copia, e nel processo verbale deve indicarsi che la copia fu offerta e se fu accettata o rifiutata.

Il processo verbale fa fede in giudizio fin a prova in contrario.

Chi lo compila è responsabile di ogni omissione che potesse renderlo nullo, e di regola deve stenderlo sul Modello di N° 34.

Art. 25. Legge. Art. 99 e 103. R. G.

124. — Il sistema vigente di procedura e le attuali giurisdizioni per l'applicazione delle pene sono da osservarsi anche per le contravvenzioni daziarie.

Art. 107 e 134. I. R. Art. 85 e 93. Regol. Dogan.

Se la contravvenzione daziaria è talmente connessa con altro reato che le prove dell'una sia prova dell'altro, la causa è rimessa al giudice competente pel reato.

Compiuto il giudizio sul reato, si procederà innanzi al giudice competente per la contravvenzione.

Art. 95. Legge. Art. 100. R. G. Art. 104. I. R. Art. 68. Regol. Dogan.

125. — Quando non si verifichi associazione di frodatori o frode assicurata, nel qual caso la decisione deve esser rimessa al giudice ordinario, e prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, per accelerare il procedimento per evitare e troncare liti, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'Amministrazione daziaria.

La domanda può esser fatta quando si ferma il processo verbale di contravvenzione, ed in qualunque tempo durante il procedimento, ma prima che la sentenza sia passata in giudicato.

Anche quando la contravvenzione è accompagnata da reati puniti dalle Leggi con pene corporali, non è vietato al contravventore d'invocare la decisione dell'Amministrazione daziaria per la parte che riguarda i dazi.

La richiesta deve essere espressa in termini assoluti e positivi, venendo rigettata se contiene riserve e condizioni.

La suddetta domanda è soggetta al bollo di centesimi 50 e ne è tenuta esente allorchè il massimo della pena, non superando le L. 300, si procede a tenore dell'Art. seguente.

Art. 15. L. G.

126. — La decisione amministrativa verrà pronunziata senza che sia dato eccedere il massimo della pena, e sotto l'osservanza delle Legge e del Regolamento, senza bisogno di sanzione dalla Giunta Municipale.

È deferita al Sindaco la facoltà di troncare le procedure e definire le contravvenzioni se il massimo della pena non supera le L. 300, ed al Direttore del Dazio di Consumo, o ai capi degli Uffizi daziari se il massimo non supera le L. 100, ove concorrano tutti i seguenti requisiti cioè:

A) Che la contravvenzione non sia connessa con un reato.

B) Che non si verifichi associazione di frodatori o frode assicurata.

C) Che la contravvenzione sia per sè stessa ben definita e non manifesti la necessità di un regolare procedimento e danno di altri autori o complici per altri aspetti di speciale importanza.

D) Che il contravventore faccia spontaneamente verbale ed irrevocabile domanda di rimettersi alla decisione dell'Autorità amministrativa, paghi tosto la multa e scrive il proprio nome e cognome nella matrice della Bolletta all'uopo rilasciata.

Nel caso ch'egli sia illetterato nè sappia firmare, dovrà ricercare due testimoni abili, i quali firmeranno per lui la matrice facendone dichiarazione espressa.

Mancando alcuno dei premessi requisiti la domanda non viene assecondata e devesi compilare il processo verbale e procedere contro il contravventore avanti l'Autorità competente.

127. — Quando concorrano tutte le sopra espresse condizioni, se la multa fu inflitta dal Sindaco ordinario della Giunta Municipale, dal Sindaco, o dal Direttore il Magazziniere dell'Ufizio di deposito, e se fu inflitta da un capo d'Ufizio, egli medesimo iscrive la contravvenzione in apposito Registro a matrice (Modello N° 4) e consegna al contravventore la Bolletta figlia le prova dell'eseguito pagamento.

Art. 22 e 23. Legge.

128. — Il proprietario può chiedere la restituzione dei generi ed oggetti sequestrati, depositando una somma uguale al dazio, più le spese e il massimo della multa.

Art.162. R. C. Art. 58 Regol. Dogan.

Non saranno consegnati i generi quando sia necessario ritenerli per la istruzione del processo e quando non basti a questo scopo il prelevamento di un campione.

Se gli oggetti sequestrati fossero soggetti a deperimento, o la loro custodia fosse difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, l'Ufficio può venderli all'incanto coll'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Del la Magistr. 22 Nov. 1864

I generi soggetti a deperire in quantità che non importa un dazio maggiore di lire una, quando non ne sia pagata la multa due ore dopo constatata la contravvenzione si riterranno per abbandonati e saranno venduti a cura dell'Ufficio per licitazione privata. Dal prezzo ricavatone sarà soddisfatta la multa e se vi ha avanzo sarà versato nella Cassa Comunale per conto del contravventore conforme all'Art. 150.

Fermo stanti le sopraddette condizioni, la quantità di generi che importino un dazio maggiore di Lire 1 o minore di Lire 20, non potranno esser vendute privatamente senza il consenso scritto del contravventore firmato da due testimoni. In mancanza di questo, dovrà esser compilato il processo verbale e rimesso all'Ispettore.

Art 28 L. G.

129. — Le spese occorse per trasporto all'Ufficio daziario dei generi presi in contravvenzione, e quelle per la procedura sono detratte dalle somme riscosse a titolo di multa prima di farne la ripartizione.

Art 156. L. G.

130. — Il riparto si fa dal Magazziniere dell'Ufficio di deposito, se la multa fu inflitta dal Tribunale competente, dalla Giunta, dal Sindaco o dal Direttore, altrimenti si fa dal capo d'Ufficio che definì la contravvenzione. In questo caso il capo d'Ufficio procede al pagamento delle quote a chi di diritto, facendone fare la ricevuta sul registro delle multe e versa in cassa il dovuto ai corpi ed agli individui assenti dandosi debito di questo e d'ogni rimanente nella sua scrittura.

Art 16. R. C. Art.158 L. G.

131. — Pagato il dazio e prelevate le spese due terzi delle rimanenti somme riscosse (12/18) vengono divisi e dati a titolo di premio a parti uguali a ciascuno di coloro che hanno scoperta e sorpresa la contravvenzione, dando doppia parte al Capo-Posto delle Guardie Daziarie e al Capo-Guardia di vigilanza quando abbiano effettivamente diretta la scoperta e sorpresa della contravvenzione.

132. — Se evvi un rivelatore che per dovere di Ufficio non sia tenuto allo scoprimento delle contravvenzioni gli viene data la metà della somma (6/18) dovuta agli scopritori e l'altra metà si divide fra loro come sopra.

Il pagamento delle quote dovute al rivelatore si fa colle cautele opportune onde non siano per questo titolo manifestati il luogo, la qualità ed il nome del rivelatore.

Art. 159 e 160. L. G.

133. — Dopo pagati gli scopritori ed i rivelatori, la somma residuale è divisa per due terzi (4/18) a favore della massa degli Stradieri Guardie di vigilanza e Guardie daziarie secondo che gli uni o le altre hanno effettuato l'arresto e per parti uguali a ciascun corpo, se gli uni e le altre vi hanno cooperato.

Il terzo rimanente si divide in due parti uguali una delle quali (1/18) spetta al capo di Ufficio che compilò il processo verbale o per l'accettata rinunzia di questi a favore della massa delle Guardie Daziarie di vigilanza, o stradieri secondo che gli uni o le altre effettuarono l'arresto, o per parti uguali se insieme vi cooperarono. L'ultima rimanenza (1/18) va divisa in tante parti quanti sono i corpi che hanno preso parte all'arresto, la parte delle Guardie di vigilanza spetta all'Ispettore, la parte delle Guardie Daziarie spetta al loro comandante, quella degli stradieri spetta al ministro che ha assistito al riscontro, o per la rinunzia accettata di questo alla massa degli stradieri.

Art 158. L. G.

134. — Se la contravvenzione è scoperta dalle Guardie Doganali, esse vengono trattate a parità delle Guardie Daziarie intendendosi sostituiti i Tenenti o Sottotenenti delle Guardie Doganali al Comandante delle Guardie Daziarie e i Commissari alle visite al Ministro assistente al riscontro.

135. — Se la contravvenzione fosse scoperta da persone non appartenenti nè alle Guardie Doganali nè a quelle Daziarie, ma dipendenti da altra autorità l'anzidetta quota è data a colui che ebbe il comando delle persone che scoprirono la contravvenzione ed in mancanza di questo va alla Cassa Municipale.

136. — Se il processo verbale non è stato compilato presso un Ufficio daziario, ma in un Ufficio doganale od in altro luogo e per cura d'altri impiegati la quota spettante al capo dell'Ufficio daziario è data nel primo caso al Ricevitore di Dogana, e diversamente a chi ha compilato il processo verbale e per la sua rinunzia alla Cassa Municipale.

137. — In caso di cambiamento del capo d'Ufficio prima di essere ultimato il conto suddetto, la quota a lui spettante è divisa in parti eguali fra esso e il suo successore.

Art.161 L. G.

138. — Quando un individuo, per qualità speciali caratteristiche contemplate dalle presenti istruzioni, riunisce in sè titoli separati alle quote di ripartizione di una multa, può cumularle ed esigerle.

139. — Se per rinunzia non prevista rimane disponibile qualche somma, questa va a beneficio del corpo o corpi ai quali appartengono quelli che effettuarono l'arresto. Va a beneficio della Cassa Municipale ogni altra somma che per qualsivoglia causa rimanesse disponibile dopo il riparto delle multe, salvo il disposto dell'Art. 150 per l'avanzo del ricavato di vendita dei generi posti in frode.

Art. 24 Legge

140. — L'azione per le contravvenzioni e per le defraudazioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione.

141. — Quando non sia stata avanzata querela o contestata contravvenzione, è assolto dalla pena del frode quel contravventore che si presenta ad un Ufficio daziario ed ivi dichiara aver defraudato il dazio specificando le qualità e quantità del genere, il tempo, il luogo e il modo del fatto e paghi il dazio e i diritti che di ragione.

DISPOSIZIONI GENERALI

142. — I conduttori o portatori di generi soggetti a dazio sono obbligati di dare il loro vero nome e cognome perchè possa compilarsi la rispettiva spedizione.

143. — I conduttori o portatori dei generi suddetti avranno diritto di farsi leggere le spedizioni che gli riguardano.

Queste spedizioni valgono per il tempo stabilito, e debbono presentarsi ad ogni richiesta degli agenti daziari.

144. — Il deposito fatto a garanzia di una spedizione che porta fido di dazio non dispensa dall'obbligo del regolare sfogo della spedizione medesima e dagli obblighi conessi, e non rende immune dalle conseguenze penali chi non vi adempie.

Art. 8. R. G. 145. — L'inosservanza delle prescrizioni daziarie per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali.

La prova degli avvenimenti fortuiti è a carico degli interessati nelle forme stabilite dalle Leggi. — Essi debbono esibirla appena si presentano all'Ufficio daziario.

Se manca qualche documento indispensabile viene assegnato il termine entro il quale deve essere presentato, e fino a che non sia trascorso questo, può sospendersi la compilazione del processo verbale per le contravvenzioni avvenute a meno che non vi sia pericolo nel ritardo.

Se il caso riflette contemporaneamente generi soggetti a dazio doganale, la prova fornita per un conto vale per l'altro, dandosi gli Uffici le occorrenti partecipazioni tra di loro.

Art. 9 R. G. 146. — Nei casi urgenti e che non ammettono dilazione, i Capi di Ufficio per assicurare la esecuzione della Legge e del Regolamento sul Dazio di Consumo possono richiedere la cooperazione della pubblica forza.

Art. 8. L. G. 147. — In ogni Ufficio daziario devesi tenere esposto a disposizione dei contribuenti un esemplare della Legge, del Regolamento, della Tariffa dei Dazi di Consumo e delle presenti Istruzioni con l'aggiunta di tutte le variazioni avvenute e di tutti gli schiarimenti dati.

Art. 7 R. G. 148. — Il tempo utile per presentare i ricorsi alla Giunta Municipale contro le decisioni degli agenti comunali non può oltrepassare i 14 giorni, a contare dalla data della intimazione della querelata disposizione o decisione.

Art. 12. Legge 149. — L'azione pel rimborso delle differenze provenienti da errore di calcolo nella esazione o da inesatta applicazione della Tariffa si prescrive tanto per l'Amministrazione quanto per il pubblico nel termine di due anni. Scorso questo termine, l'Amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata od incompleta riscossione.

I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando è constatata la frode.

I rilievi dei Revisori a favore dei contribuenti sono da ammettersi anco senza reclamo.

L'indicazione della qualità e quantità del genere scritta nelle matrici dei registri si ritiene per vera fino a prova in contrario, e l'Ufficiale daziario è responsabile delle differenze che si riscontrassero tra le Bollette e le Matrici corrispondenti al di fronte all'Amministrazione che ai terzi.

150. — L'azione del proprietario per l'avanzo del retratto della vendita dei generi abbandonati in deposito o abbandonati al seguito di constatata frode e venduti conforme è stabilito agli articoli 71 e 128 si prescrive due anni dopo il giorno della vendita, nel modo stesso che dopo quel tempo rimane prescritta l'azione dell'Amministrazione per il rimborso a suo favore delle differenze tra il retratto della vendita e il dovuto dal proprietario.

151. — Senza che sia fatta preventiva dichiarazione e ottenuto il permesso dalla Giunta Municipale è vietato macinare, sofrangere o brillare i cereali e frangere i semi grassi per estrarne l'olio entro la linea daziaria.

È vietato macellare qualunque specie di bestiame fuori dei pubblici mattatoi, conforme è disposto dalla Notificazione del 17 Settembre 1838 e dell'articolo 48 del Regolamento di Polizia Municipale.

152. — Per favorire l'industria interna della fabbricazione dei saponi è data facoltà al Sindaco di concedere individuali licenze temporarie (Mod. N° 40) ai fabbricanti suddetti per introdurre e con obbligo della scorta daziaria portare direttamente al Magazzino di deposito, olii e materie grasse per ivi essere adulterati e passare soggetti al minor Dazio dovuto sul sapone, previo lo adempimento di tutte le disposizioni sancite nella Deliberazione del 13 Ottobre 1864 e ordini successivi.

153. — Gli impiegati daziari per l'osservanza del disposto dall'articolo 23 del Regolamento di Polizia Municipale, non permetteranno la introduzione dei carichi di mercanzie, legna, carbone ed altri oggetti sopra barocci e carri che oltrepassano la larghezza della sala del carro o baroccio.

Art. 9 R. G. 154. — Gli agenti daziari veglieranno sull'osservanza delle Leggi e Regolamenti di pubblica Igiene per ciò che concerne i generi soggetti a dazio, coadiuvando gli agenti sanitari in servizio agli Uffici daziari.

Faranno scortare ai pubblici ammazzatoi con Bolletta di transito le carni fresche e all'Ufizio Sanitario gli altri generi sospetti nocivi al vitto umano, prendendo il deposito dell'importare del dazio e all'appoggio della perizia fattane a tergo della Bolletta di accompagnatura, restituiranno il deposito quando i generi dichiarati non atti al vitto umano dovranno essere dispersi od interrati ovvero staccheranno le Bollette di sdaziamento quando siano ritrovati salubri o atti ad un uso qualunque per il quale il dazio sia dovuto.

Quando il genere vien presentato da agenti sanitari municipali non occorre il deposito.

Il numero della Bolletta d'accompagnatura sarà notato in quelle di spedizione.

Effettuata la dispersione o l'interramento del genere, l'Ufizio di Polizia Municipale ne rimetterà il certificato al Direttore.

155. — Lo sdaziamento dei commestibili depositati, malsani e adulterati destinati ad uso diverso che il vitto umano è riservato all'Ufizio del Magazzino di deposito, ove debbono esser fatti scortare con Bolletta di transito, e dal quale non possono esser rilasciati senza licenza dell'Ufizio Sanitario. Questa licenza non occorre per gli olii che vi sono recati a forma dell'Art. 152.

156. — Le tasse di fabbricazione e quelle di vendita al minuto imposte colla legge del 3 Luglio 1864 e 28 Giugno 1866 sono riscosse dal Comune di Firenze con le norme stabilite dal Regolamento approvato con Decreto Reale del 25 Novembre 1866 e relative istruzioni.

A.

TARIFFA DELLE TARE.

La Tariffa delle Tare per recipienti è divisa in due parti — Nella prima si assegnano le tare ad alcune mercanzie nominate espressamente, il peso specifico delle quali è al peso del loro recipiente in una proporzione troppo lontana da quella che passa fra il peso delle altre mercanzie comuni ed il peso dei loro recipienti benchè della stessa specie dei primi, e parimente vi sono comprese le mercanzie che vengono custodite in recipienti particolari o che sono accompagnate con altri lordi non comuni alle altre mercanzie. Nella seconda parte poi si determinano, secondo la qualità dei recipienti nei quali le mercanzie vengono custodite, le tare da accordarsi non solamente a tutte quelle in generale non comprese nella prima parte, ma ancora a quelle nominate nella detta prima parte per i casi in essa non contemplati.

Chiunque pertanto debba servirsi di questa Tariffa ne consulti primieramente la prima parte, e non trovando in essa provvisto al caso che gli occorre, deve allora ricorrere alla seconda parte.

PRIMA PARTE.

Tare per alcuni determinati generi.

Genere				Tara
Aceto in recipienti di legno per chilog	100 ch			8
Alcool in recipienti di legno	»	»	»	12
Alcool in recipienti di vetro ancorchè vestiti, esclusa la bottiglia	»	»	»	12
Burro in recipienti di fuscelli o di stecche con foglie, pannelli, ghiaccio o senza	»	»	»	26
Cacciagione in recipienti di fuscelli o di stecche	»	»	»	10
Carbone in recipienti di fuscelli e stecche	»	»	»	12
Detto in balle	»	»	»	4
Carne fresca in Vitelline macellate per il sobbio al quale sono appese	l'una		»	2
Carne salata per gli spaghi oltre la tara assegnata al recipiente chilog	100		»	2
Carta da parati in recipienti di legno	»	»	»	10
Chiodagione in pacchi e incassate	»	»	»	12
Chiodagione in pacchi	»	»	»	4
Chiodagione in corbelli	»	»	»	5
Cristalli in lastre (in casse) chilog	100	ch.		12
Fosforo in stagnate pieno di acqua	»	»	»	60
Fosforo entro casse con ripieno o senza	»	»	»	70
Funghi freschi in recipienti di fuscelli o di stecche	»	»	»	15
Latticini in recipienti di fuscelli o di stecche con guancate o lavatoi di foglie di farfara, fico, vite ecc., purchè queste non costituiscano un vero e proprio recipiente	»	»	»	30
Liquori in recipienti di legno	»	»	»	13
Metalli in recipienti di legno	»	»	»	7
Olio d'Oliva in Barili non eccedenti il peso di chilog 60 lordi	»	»	»	20
Olio d'Oliva in fusti	»	»	»	12
Olio d'Oliva adulterato al Magnazzino di deposito	»	»	»	16
Olio minerale in stagnate	»	»	»	10
Olio minerale conservato in stagnate custodite in recipienti di legno	»	»	»	20
Ostriche in recipienti di fuscelli o di stecche	»	»	»	15
Paste da cuocere (idem)	»	»	»	10
Pesce fresco in recipienti di fuscelli o di stecche tanto con coppola e ghiaccio che senza	»	»	»	15
Pesce fresco in casse anche con ghiaccio	»	»	»	20
Pesce fresco in reti	l'uno		»	2
Pesce conservato in stagnate chilog	100		»	10
Pesce conservato in stagnate custodite in recipienti di legno	»	»	»	20
Thè in recipienti di legno foderati internamente di metallo laminato	»	»	»	30
Uova in recipienti di fuscelli o di stecche con ripieno o senza	»	»	»	12
Uva fresca in recipienti di fuscelli o di stecche	»	»	»	12
Vetro (come cristallo)				
Vino in fusti e damigiane	»	»	»	12
Zucchero in bardi caratelli e fusti	»	»	»	12
Zucchero in casse e fecci	»	»	»	15
Zucchero non raffinato in cesti di giunco d'India detti Kragan	»	»	»	5

SECONDA PARTE.

Recipienti senza determinazione di contenuto.

Recipienti	Tara
Bordi, Bauli, Botti, Carratelli, Casse e Cassette ed altri recipienti di legno anche cerchiati in ferro o ferrati con serrature o senza	chilog. 100 ch. 16
Bigoncie	» » 24
Ceste, Cestini, Coffe di giunco, Corbelli, Gabbia di giunco	» » 8
Panere, Panieri, Sporte ed altri recipienti di fuscelli o di stecche	» » 8
Vasi di cristallo metallo porcellana, terra cotta o vetro, eccettuati i fiaschi	» » 20
Fiaschi fiaschetti semplici di vetro di una capacità inferiore al 4 litri	» » 10
Otri o fardi, Otri di pelle anco col sacco, Valigie ed altri recipienti di pelle	» » 6
Involture, sacchi e sacchetti di crino, panno lano o pelo	chilog. 100 ch. 6
Involture, sacchi e sacchetti di ogni altra specie	» » 2
Scatole di cartone o di stecco	» » 6
Ripieni di paglia, fieno, alga e altro oltre la tara spettante al recipiente	» » 2

Sotto il nome d' involtura dovrà intendersi quella che cuopre e fascia interamente il collo, altrimenti, cioè non essendo intera involtura, non dovrà accordarsi che la tara effettiva.

Le involture di stoja, o di tela che cuoprono i recipienti di legno allo esterno avranno soltanto la tara effettiva.

PARTE TERZA.

Tara dei generi pesati unitamente ai trasporti.

Pei i generi il cui dazio non giunga a L. 1, 00 il quintale sarà accordata la deduzione del 20 per cento a titolo di tara del trasporto purchè questo non abbia il marchio del peso, nel qual caso sarà accordata soltanto la tara effettiva.

Sarà inoltre accordata una deduzione del 6 per cento al fieno ed alla paglia, e dell'un per cento agli altri generi per le funi, ritte, reti ed ogni altra cosa che serva a formare i generi sui trasporti.

B.

TARIFFA DEI DIRITTI DOVUTI IN COMPENSO DI SPESE EC. PER I SEGUENTI DOCUMENTI.

Documento	L.
Per ogni malleveadoria rilasciata per la introduzione del bestiame compresa la spesa del bollo, fatta ec.	L. 2 —
Per ogni bolletta di introduzione temporanea di bestiame, bollo compreso	» 1 —
Per ogni licenza di circolazione	» — 10.
Per ogni spedizione condizionata che si rilascia all Ufizio di deposito	L. — 50
Per ogni permesso che si rilascia dagli Ispettori di Sezione o dall' Ispettore delle Guardie di Vigilanza	» 1 —
Per ogni bolletta di transito	» — 20

C.

TARIFFA PER LE TASSE DI ACCOMPAGNATURA

La tassa per ogni scorta da Ufizio a Ufizio sulla linea daziaria sarà di . . . . . L.
Da ogni Ufizio daziario a quelli delle Strade ferrate e viceversa . . . . . »
Dall'Ufizio delle Molina a ogni Ufizio daziario . . . . . » } — 50.

Da ogni altro Ufizio daziario, per l'Ufizio del magazzino di deposito e viceversa o per qualsivoglia altro destino nell'interno . . . . . »
Dall'Ufizio di Dogana per la porta al Prato » } — 30.
Dall'Ufizio di Dogana per transito come da ogni altro Ufizio daziario sulla cinta.

AVVERTENZE.

Il bestiame condotto eo trasporta segue la regola del trasporto e non dei capi.

Nelle accompagnature miste due bestie da soma equivarranno ad un carro o baroccio.

In un branco di bestiame pecorino o caprino vi possono esser compresi fino a 12 maiali.

In un branco di maiali il N. di 25 può esser completato da animali pecorini o caprini.

Non si permetteranno le accompagnature miste che quando il conduttore si obblighi a tenere uniti i capi o trasporti ed insieme e per la medesima strada condurli all'Ufizio daziario.

I generi non verificati nella qualità e quantità dovranno sempre ricevere una scorta per trasporto.

D

TARIFFA DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI AGLI IMPIEGATI PER LE SEGUENTI OPERAZIONI DAZIARIE.

Per ogni bollatura di animale introdotto temporariamente	L. — 50
Per ogni visita bimestrale alle stalle	» — 30
Per ogni accompagnatura dalle stalle agli Ufizi daziari o ai macelli	» — 50

Per le rimacinature dei rottami e grossumi di semoline nelle Molina di San Gregorio

Alle Guardie di Vigilanza per la scorta e riscontro del genere per ogni 100 chil.	L. — 45
Agli Stradieri per l'introduzione del genere nelle Molina per il riscontro e assistenza	L. — 10
Agli Stradieri all'estrazione dalle Molina ecc.	» — 10

Per ogni visita al domicilio

Al Ministro	» 3. —
Allo Stradiere	» 2. —

E.

TARIFFA DEL MAGAZZINAGGIO DOVUTO MENSILMENTE PER I GENERI DEPOSITATI NEL MAGAZZINO DI DEPOSITO

Per ogni collo a lordo, del peso di chil. 50 inclusive	L. — 05
Da 50 a 150 inclusive	» — 10
Da 150 a 300 inclusive	» — 15
Da 300 a 500 inclusive	L. — 25
Per ogni 100 chil. più, le frazioni contando per centinaia	» — 05

F.

TARIFFA DEL FACCHINAGGIO DOVUTO SUI GENERI CONDOTTI PER DEPOSITO AL MAGAZZINO

Per ogni collo a lordo del peso di Chil. 50 inclusive	L. — 10.
da 50 a 150 inclusive	» — 30
da 150 a 300 inclusive	» — 60.
da 300 a 500 inclusive	» 1. —
per ogni 100 Chilogrammi più, le frazioni contando per centinaia	» — 10.

I Facchini del Magazzino di deposito non sono obbligati a scaricare e caricare i generi, ma debbono riceverli e consegnarli sul posto indicato dal Capo d'Ufizio.

Essi dovranno prestar la loro opera per aprire e chiudere i colli della mercanzia per le visite e lo sdaziamento, quando per queste è dovuto il facchinaggio; per trarne i campioni e per ricondizionarli.

Nella Tariffa suddetta non è compresa la spesa per la provvista degli involucri, corde, bullette, stoje ec. che potessero occorrere e che devono esser forniti dal proprietario.

ORARIO DELLE OPERAZIONI DAZIARIE

Apertura degli Ufizi situati sulla Cinta.

MESI.	Giorni.	Ore.	Quarti.	MESI.	Giorni.	Ore.	Quarti.
Gennaio	dal 1° al 20	6	3	Luglio	dal 1° al 10	3	3
	» 21 al 31	6	2		» 11 al 31	4	»
Febbraio	» 1° al 10	6	2	Agosto	» 1° al 10	4	»
	» 11 al 20	6	1		» 11 al 20	4	1
	» 21 al 28	6	»		» 21 al 31	4	2
Marzo	» 1° al 10	5	3	Settembre	» 1° al 10	4	3
	» 11 al 20	5	2		» 11 al 20	5	»
	» 21 al 30	5	1		» 21 al 30	5	1
Aprile	» 1° al 10	5	»	Ottobre	» 1° al 10	5	2
	» 11 al 20	4	3		» 11 al 20	5	3
	» 21 al 30	4	2		» 21 al 31	6	»
Maggio	» 1° al 20	4	1	Novembre	» 1° al 10	6	1
	» 21 al 31	4	»		» 11 al 30	6	2
Giugno	tutto il mese	3	3	Dicembre	tutto il mese	6	3

Le operazioni daziarie agli Ufizi suddetti termineranno all'un'ora di notte in tutto l'anno.

All'Ufizio delle Mulina di San Gregorio incominceranno la mattina a ore 7 dal marzo a tutto settembre, e a ore 8 dall'ottobre a tutto febbraio, e termineranno in tutto l'anno a ore 24.

All'Ufizio principale delle Strade Ferrate Romane incominceranno all'ora stessa che agli Ufizi daziari e continueranno fino a mezz'ora dopo l'arrivo dell'ultimo treno.

All'Ufizio del cancello di Valfonda incomincerano e termineranno a forma dell'orario stabilito dal Direttore, e affisso al pubblico in Ufizio.

Il Magazzino di deposito si aprirà all'ore 7 ant. dal marzo a tutto settembre e alle ore 8 ant. dall'ottobre a tutto febbraio, e si chiuderà in tutto l'anno all'un'ora di notte. L'orario delle operazioni di magazzino è stabilito dalle ore 9 alle 4.

L'Ufizio daziario ai Pubblici Ammazzatoi avrà l'orario stesso che gli Ufizi sulla Cinta daziaria.

L'orario per l'Ufizio del Dazio di Consumo nella Dogana sarà quello stesso osservato dagli impiegati doganali.

Gli Ufizi daziari di Matteo, e San Salvi vengono chiusi al tramonto all'un'ora di notte.

L'Ufizio daziario della Barriera delle Cascine e quello di San Gio. Battista vengono chiusi al tramonto alle mezza notte.